SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 268**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 novembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione, ripartiti per provincia, in esercizio al 31 dicembre 1986.

87A6245

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 14 novembre 1987, n. **468**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al maresciallo maggiore aiutante e gradi corrispondenti, è attribuito il sesto livello-*bis* all'atto dell'assegnazione della qualifica»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sottufficiali delle Forze armate che alla data del 1° gennaio 1983 si trovavano nel 1° livello retributivo della carriera di appartenenza, l'inquadramento nel suddetto livello viene effettuato sulla base degli anni di servizio militare comunque prestato antecendentemente alla predetta data»;

al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia»;

i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. A decorrere dal 1° giugno 1987, in attesa di una legge organica di riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, cha abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:

	Con 15 anni lire	Con 25 anni lire
a) capitano	1.500.000	3.600.000
b) maggiore	2.000.000	3.600.000
c) tenente colonnello	2.400.000	3.600.000
d) colonnello	—	3.600.000

Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani provenienti da carriere e ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato è attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e 2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro cumulabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo è riassorbito in caso di promozione al grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore.

9. A decorrere dal 1° giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio è attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo è elevato a lire 1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, né con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«15-*bis*. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato. Di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

15-*ter.* I marescialli maggiori "carica speciale" sono nominati mediante concorso da bandire con decreto del Ministro delle difesa nel limite delle vacanze esistenti nel numero organico fissato dalla legge 24 luglio 1985, n. 410. I vincitori del concorso sono impiegati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri in incarichi corrispondenti alla loro qualifica secondo le esigenze di servizio. Sono abrogati l articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, come sostituito dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1717, e l'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210.

15-*quater.* Al personale militare trattenuto o richiamato che, alla data del 1° gennaio 1985, si sia trovato in prestazione effettiva di servizio senza soluzione di continuità, si applicano i benefici previsti dal comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224».

All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis.* Con decorrenza 1° dicembre 1987 al personale militare delle Capitanerie di porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1981, n. 475, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva, compete l'indennità pensionabile prevista dal terzo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento. La citata indennità è cumulabile con le altre indennità previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1 Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze successive al 1° gennaio 1979, sono riliquidate in base agli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869; della legge 17 aprile 1984, n. 79; del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341. Per i dirigenti militari si applica la norma di cui all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, come modificato dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915. Le disposizioni previste per i dirigenti civili dello stato dal presente comma si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-*bis.* Gli oneri relativi ai miglioramenti delle pensioni dei segretari generali provinciali e comunali sono a carico della "Cassa pensioni dipendenti enti locali" amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

6-*ter.* I provvedimenti di cessazione dal servizio degli ufficiali e dei sottufficiali sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo in via successiva.

6-*quater.* La direzione provinciale del Tesoro e gli enti amministrativi interni delle singole amministrazioni sono autorizzati a corrispondere, in attesa del perfezionamento dei decreti attributivi della riliquidazione delle pensioni, acconti in misura del 90 per cento delle competenze spettanti».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-*bis.* — 1. Per far fronte ad urgenti ed indilazionabili esigenze che comportano eccezionali prestazioni di lavoro da parte del personale civile della Difesa, correlate con i processi di ammodernamento e ristrutturazione dell'amministrazione, il Ministro della difesa è autorizzato ad attivare il fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dell'articolo 50 del decreto del presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, attraverso l'utilizzazione dei fondi per compenso per lavoro straordinario per la somma di lire 13 miliardi per il 1987.

2. Tale fondo sarà incrementato a lire 53 miliardi per il 1988.

3. Sul fondo di cui ai commi 1 e 2 gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per le esigenze di cui ai commi medesimi.

4. Le modalità di attribuzione e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro della difesa, tenendo conto delle professionalità e delle particolari condizioni di impiego, di disagio e di rischio del personale.

5. All'onere di lire 13 miliardi per il 1987 e di lire 53 miliardi per il 1988, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede, per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 1602 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno, e, per l'anno 1988, mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1 All'onere di lire 276,909 miliardi — esclusi quello di lire 40 miliardi di cui all'articolo 3, e quello di lire 291 milioni di cui al comma 3 del presente articolo limitatamente al personale militare delle Capitanerie di porto — derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 15 miliardi, a lire 112 miliardi ed a lire 16 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 73,909 miliardi, mediante corrispondente riduzione di lire 22.009 miliardi, 4 miliardi, 4,9 miliardi, 2 miliardi, 34 miliardi e 7 miliardi degli stanziamenti iscritti ai capitoli, rispettivamente, 1168, 2806, 2807, 3003, 4001 e 4600 dello stato di

previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno; e, quanto a lire 60 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando la quota per il 1987 dei seguenti accantonamenti: "Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle commissioni tributarie" per lire 23 miliardi; "Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivante dalla legge penale di pace" per lire 4 miliardi; "Riordinamento dell'osservatorio geofisico di Trieste" per lire 4 miliardi; "Aumento delle dotazioni organiche del personale operaio del Corpo della guardia di finanza" per lire 4 miliardi; "Amministratori giudiziari di beni sequestrati in applicazione della normativa antimafia" per lire 4 milardi; "Incentivi per il lavoro penitenziario" per lire 8 miliardi; "Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Riordinamento delle competenze dei consigli di aiuto sociale e della cassa delle ammende" per lire 11 miliardi e "Rivalutazione delle indennità di imbarco e di navigazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, spettanti alle Forze di polizia" per lire 2 miliardi.

2. All'onere di lire 394 miliardi — esclusi quello di lire 100 miliardi di cui all'articolo 3 e quello di lire 3,7 miliardi di cui al comma 3 del presente articolo limitatamente al personale militare delle Capitanerie di porto — derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 53 miliardi ed a lire 17 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 132 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti al capitolo 1168, per lire 47,1 miliardi, ai capitoli 2104 e 2107, per lire 20 miliardi ciascuno, al capitolo 2807, per lire 10 miliardi, al capitolo 4001, per lire 35,9 miliardi, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1987 e, quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando le quote per il 1988 e il 1989 dei seguenti accantonamenti: "Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato" per lire 37 miliardi; "Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto (rifinanziamento legge n. 404 del 1985)" per lire 40 miliardi; "Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale" per lire 25 miliardi e "Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo" per lire 90 miliardi.

3. All'onere di lire 300 milioni per il 1987 derivante dall'applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 2 si provvede, quanto a lire 291 milioni e quanto a lire 9 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il 1987 ed al capitolo 1168 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1987; all'onere di lire 3,8 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede, quanto a lire 3,7 miliardi e quanto a lire 100 milioni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti rispettivamente iscritti agli stessi capitoli.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 6 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 marzo 1987, n. 92, 18 maggio 1987, n. 189, e 18 luglio 1987, n. 282.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *serie generale n. 217 del 17 settembre 1987.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 26 novembre 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1496):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro della difesa (ZANONE) il 17 settembre 1987.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 21 settembre 1987, con pareri delle commissioni I, V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 settembre 1987.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 24 settembre 1987; il 1°, 14, 15 ottobre 1987.

Esaminato in aula il 16, 22 ottobre 1987 e approvato il 23 ottobre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 587):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 7 novembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 novembre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 novembre 1987.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede referente, l'11 novembre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 12 novembre 1987.

87G0679

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1987, n. 469.

Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Abbreviazioni

1. Nel presente decreto sono adottate le seguenti abbreviazioni:

a) per indicare la regione Friuli-Venezia Giulia, le parole «regione Fr.-V.G.»;

b) per indicare lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole «statuto speciale»;

c) per indicare il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le parole «D.P.R. n. 616».

Art. 2.

Regolamenti e direttive della Comunità economica europea

1. Le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. n. 616 si applicano anche nei confronti della regione Fr.-V.G., per ciascuna delle materie di sua competenza.

2. La regione Fr.-V.G. partecipa alla ripartizione dei fondi destinati dallo Stato all'attuazione delle direttive comunitarie.

Art. 3.

Attività all'estero

1. La regione Fr.-V.G., sulla base di programmi generali, comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da questa assentiti, può svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di sua competenza.

2. Delle singole iniziative, che la Regione assume in attuazione dei suddetti programmi, è data tempestiva notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Materie di competenza primaria - Intervento del presidente della regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri

1. Fra le questioni contemplate nell'art. 44 dello statuto speciale si considerano comprese, relativamente alle materie attribuite alla competenza primaria della regione Fr.-V.G.:

a) la determinazione, per il Friuli-Venezia Giulia, degli obiettivi della programmazione economica nazionale ed, in genere, ogni questione che, incidendo sul territorio regionale, interessi particolarmente la regione Fr.-V.G.;

b) le determinazioni concernenti i disegni di legge nelle suddette materie, nonché gli atti di indirizzo e coordinamento;

c) le determinazioni concernenti i rapporti internazionali, per la parte che si riferisca espressamente al territorio regionale.

2. Il presidente della giunta regionale interviene, per essere sentito, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o per delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorché le questioni stesse interessino particolarmente la regione Fr.-V.G.

Art. 5.

Attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 8 e 59 dello statuto, nelle materie di competenza primaria la regione Fr.-V.G., con proprie leggi, determina ed attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative. Allo stesso modo si provvede per l'attribuzione agli enti locali di funzioni amministrative, pertinenti a materie di competenza secondaria, se tali funzioni siano comprese fra quelle già trasferite dallo Stato alla regione.

2. La legge regionale appresta i necessari adeguamenti normativi nell'ordinamento degli enti, cui le funzioni sono attribuite, ed ogni altra previsione rivolta a renderne possibile l'esercizio.

Art. 6.

Definizione delle funzioni amministrative relative alle materie di competenza della regione Fr.-V.G.

1. La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel D.P.R. n. 616 per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative riguardanti le correspondenti materie elencate negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.

2. Agli effetti del comma 1, la materia della beneficenza pubblica si considera contenuta nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui è fatta menzione negli articoli 5 e 6 dello statuto speciale.

3. Fra le funzioni amministrative trasferite alla regione Fr.-V.G. con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni ordinarie dal D.P.R. n. 616.

Art. 7.

Attribuzione alla regione Fr.-V.G. di ulteriori funzioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6, sono attribuite alla regione Fr.-V.G., in aggiunta alle funzioni amministrative che già le competono, ogni altra funzione amministrativa che, dismessa dallo Stato per effetto del D.P.R. n. 616 nel territorio delle regioni ordinarie, sia ancora di competenza statale nel Friuli-Venezia Giulia, nonché ogni altra funzione amministrativa che dallo stesso D.P.R. n. 616 o da altro provvedimento legislativo sia stata comunque conferita alle regioni ordinarie e non sia stata ancora estesa alla regione Fr.-V.G.

2. Al trasferimento delle funzioni di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 616 si provvederà con successivo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 65 dello statuto speciale.

Art. 8.

Ulteriori deleghe e conversione di deleghe in trasferimenti di funzioni

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R. n. 616, che già non spettino per competenza propria alla regione Fr.-V.G., vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'art. 10 dello statuto speciale.

2. Le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R. n. 616, se riguardano materie comprese nell'art. 4 dello statuto speciale, sono, nel Friuli-Venezia Giulia, trasferite alla regione Fr.-V.G. per la parte che già non le spetti per competenza propria.

3. Le funzioni già delegate alla regione Fr.-V.G. in materie comprese nell'art. 4 dello statuto speciale si considerano trasferite alla regione stessa.

4. Le funzioni trasferite con il D.P.R. n. 616 alle regioni ordinarie, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla regione Fr.-V.G., sono delegate a quest'ultima, relativamente al suo territorio.

5. Per l'esercizio delle funzioni delegate rimangono ferme le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

Art. 9.

Estensione alla regione Fr.-V.G. di ulteriori facoltà e poteri

1. Sono estesi, altresì, alla regione Fr.-V.G., in quanto non ne sia già investita, ogni facoltà o potere attribuiti alle regioni ordinarie con il D.P.R. n. 616 o con altri provvedimenti legislativi, alle condizioni, con le modalità ed entro i limiti per le stesse previsti.

2. È anche applicabile nei confronti della regione Fr.-V.G., se non comporti riduzione delle sue competenze, ogni altra disposizione o previsione del D.P.R. n. 616 diversa da quelle attributive di funzioni, facoltà o poteri.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI

Sezione I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL LIBRO FONDIARIO

Art. 10.

Custodia degli originali dei decreti tavolari

1. Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, assieme alle domande, presso gli uffici del libro fondiario.

Art. 11.

Funzioni del conservatore del libro fondiario

1. Nei procedimenti relativi agli affari tavolari il conservatore del libro fondiario esercita le funzioni di cancelliere.

Sezione II

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 46 DELLO STATUTO SPECIALE

Art. 12.

Esclusività della legittimazione della regione ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi

1. Nessuna azione può essere promossa nell'interesse della regione Fr.-V.G., né questa può stare in giudizio, davanti ad alcun giudice, se non per specifica determinazione della giunta regionale, la quale provvede altresì alla designazione dei difensori.

Art. 13.

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 78

1. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 78, è riconosciuta alla regione Fr.-V.G. la facoltà di avvalersi anche del patrocinio legale di propri dipendenti, in possesso dei requisiti di legge, o di liberi professionisti.

Sezione III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CREDITO

Art. 14.

Criteri per le strutture organizzative e le modalità di funzionamento degli enti

1 Fra le funzioni trasferite alla regione Fr.-V.G. con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871, si intendono comprese quelle riguardanti le strutture organizzative e le modalità di funzionamento degli enti ivi considerati.

Art. 15.

Nomina del presidente del fondo di rotazione

1. Alla nomina del presidente del comitato di gestione del fondo di rotazione, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, si provvede d'intesa con il presidente della regione Fr.-V.G.

2. Il presidente della regione dà riscontro ed eventualmente l'assenso alla richiesta dell'intesa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In mancanza di riscontro si procede senza intesa.

Art. 16.

Comunicazione di dati

1. Gli enti considerati nell'art. 5, n. 8, dello statuto speciale e nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871, sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, secondo le modalità stabilite con legge regionale, le situazioni periodiche, i bilanci ed i verbali delle assemblee.

2. Tutte le notizie ed informazioni che, riguardo agli enti indicati nel comma 1, pervengono alla giunta regionale sono coperte dal segreto di ufficio anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

3. Le situazioni periodiche ed i bilanci debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi, e non possono essere diversi dai documenti che gli enti sono comunque tenuti a produrre alla Banca d'Italia.

Sezione IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 17.

Polizia locale, urbana e rurale

1. La regione Fr.-V.G. è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie elencate negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.

2. La delega alla regione Fr.-V.G. di funzioni amministrative statali si considera conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.

3. Nella regione Fr.-V.G. si applicano gli articoli 19, 20 e 21 del D.P.R. n. 616.

Art. 18.

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

1. Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Fr.-V.G. in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 19.

Interpretazione autentica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839

1 Nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, l'espressione «passano alla regione» va intesa nel senso che i beni ivi considerati passano in proprietà alla regione.

Art. 20.

Trasferimento di uffici e personale dello Stato

1 Gli ispettorati dell'alimentazione operanti nel territorio regionale sono trasferiti alla regione Fr.-V.G.

2. Per il trasferimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

3. I dipendenti dello Stato comunque in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1 sono posti a disposizione della regione Fr.-V.G. Al loro inquadramento nel ruolo regionale si provvede, con il loro consenso, nel rispetto delle posizioni economiche già acquisite ed, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.

Art. 21.

Affari pendenti

1. Per la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti, che abbiano comportato assunzione di impegni, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

Art. 22.

Finanziamento delle funzioni trasferite e delegate

1. Agli oneri derivanti alla regione Fr.-V.G. dall'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede a norma dell'art. 3 della legge 6 agosto 1984, n. 457.

2. Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Fr.-V.G. con il presente decreto o con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate.

3. Per lo svolgimento da parte della regione Fr.-V.G. delle funzioni amministrative ad essa delegate sarà attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
GORIA, *Ministro del tesoro*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
VIZZINI, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 45

NOTE

Nota all'art. 2, comma 1:

Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 616/1977, che reca norme per il trasferimento di funzioni alle regioni a statuto ordinario, è il seguente:

«Art. 6. — Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale».

Nota all'art. 4, comma 1:

Il testo dell'art. 44 dello statuto speciale è il seguente:

«Art. 44. — Il presidente della giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la regione».

Nota all'art. 5, comma 1:

Il testo degli articoli 8 e 59 dello statuto speciale è il seguente:

«Art. 8. — La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica».

«Art. 59. — Le province ed i comuni della regione sono enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della regione.

Le province ed i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.

Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento, di funzioni amministrative».

Note all'art. 6, comma 1:

— Il D.P.R. n. 616/1977 reca norme per completare il trasferimento di funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario in attuazione della delega di cui alla legge n. 382/1975.

— Il testo degli articoli 4 e 5 dello statuto speciale è il seguente:

«Art. 4. — In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive: musei e biblioteche di interesse locale e regionale».

«Art. 5. — Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) elezioni del consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;
2) disciplina del *referendum* previsto dagli articoli 7 e 33;
3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;
4) disciplina dei controlli previsti nell'art. 60;
5) ordinamento e circoscrizione dei comuni;
6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
8) ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali; degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella regione;
9) istituzione e ordinamento di enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
10) miniere e cave torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

18) edilizia popolare;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali».

Note all'art. 6, comma 2:

— Per il testo dell'art. 5 dello statuto speciale si veda nelle note all'art. 6, comma 1.

— Il testo dell'art. 6 dello statuto speciale è il seguente:

«Art. 6. — La regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;
2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;
3) antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla regione questa facoltà».

Nota all'art. 6, comma 3:

Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1.

Nota all'art. 7, comma 1:

Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1.

Note all'art. 7 comma 2:

— Il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 616/1977 è il seguente:

«Art. 44. — Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento univesitario e, in mancanza, decorre dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del pesonale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate».

— Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale è il seguente:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione».

Note all'art. 8, comma 1:

— Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1.

— Il testo dell'art. 10 dello statuto speciale è il seguente:

«Art. 10. — Lo Stato può, con legge, delegare alla regione, alle province ed ai comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.
Le amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il presidente della giunta regionale.
Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato».

Note all'art. 8, comma 2:

— Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1.
— Per il testo dell'art. 4 dello statuto speciale si veda nelle note all'art. 6, comma 1.

Nota all'art. 8, comma 3:

Per il testo dell'art. 4 dello statuto speciale si veda nelle note all'art. 6, comma 1.

Nota all'art. 8, comma 4:

Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1.

Nota all'art. 8, comma 5:

Il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 902/1975 (Norme di attuazione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia) è il seguente:

«Art. 31. — Le funzioni delegate alle regioni mediante i decreti del Presidente della Repubblica numeri 3 e 5 del 14 gennaio 1972, 8 del 15 gennaio 1972 e 315 del 5 giugno 1972, che già non spettino per competenza propria alla regione Friuli-Venezia Giulia, vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'art. 10 dello statuto regionale.

Sono altresì delegate alla regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti espropriazioni per pubblica utilità, occupazioni temporanee e d'urgenza, dichiarazioni di pubblica utilità e dichiarazioni d'indifferibilità e d'urgenza, relativamente alle opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, ed a quelle a totale carico dello Stato ma non di competenza statale.

Salvo quanto stabilito nell'art. 45 dello statuto regionale, nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 e nell'art. 25 del presente decreto, all'esercizio delle funzioni delegate la regione provvede a mezzo degli organi ed uffici istituzionalmente competenti, secondo le proprie leggi, per la materia cui la delega inerisce.

Le funzioni delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale».

Nota all'art. 9, commi 1 e 2:

Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1.

Nota al titolo della sezione II:

Il testo dell'art. 46 dello statuto speciale è il seguente:

«Art. 46. — Spetta alla giunta regionale: deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio regionale; esercitare l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'art. 34: amministrare il patrimonio della regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali, affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente statuto o da altre leggi».

Nota all'art. 13:

Il D.P.R. n. 78/1965 estende alla regione Friuli-Venezia Giulia il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.

Si ritiene utile riportare il testo degli articoli di tale decreto:

«Art. 1. — Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese all'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 10 dello statuto.

Nei confronti della suddetta amministrazione regionale si applicano le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'amministrazione dello Stato e l'amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2. — L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello statuto».

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 871/1969 (Norme in materia di casse di risparmio, casse rurali e altri enti) è il seguente:

«Art. 1. — Salvo quanto stabilito dalle successive disposizioni, le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia, in materia di ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali e degli altri enti — esclusi gli istituti di mediocredito regionale costituiti con legge nazionale — indicati nell'art. 5, n. 8, dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono esercitate, nel territorio della regione, dall'amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 di detto statuto.

Resta ferma la competenza del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, degli altri organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito.

Gli statuti degli istituti di mediocredito regionale, di cui al precedente primo comma, sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il presidente della regione.

Il presidente dei suddetti istituti è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il presidente della regione».

Nota all'art. 15, comma 1:

La legge n. 908/1955 concerne l'istituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Si ritiene utile riportare il testo dell'art. 4 concernente il comitato di gestione del fondo di rotazione:

«Art. 4 *(Comitato per la gestione del fondo)*. — I finanziamenti sono deliberati da un comitato avente sede a Trieste, nominato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il bilancio.

Il comitato è composto:

da un presidente;

da tre membri designati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, dei quali due scelti tra gli esponenti delle attività economiche indicati dalla camera di commercio di Trieste, e uno tra gli esponenti delle stesse attività indicati dalla camera di commercio di Gorizia;

da cinque membri designati rispettivamente dai Ministeri del bilancio, del tesoro, dell'industria, dei lavori pubblici e della marina mercantile.

I componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Possono essere di volta in volta chiamati a partecipare alle riunioni del comitato, con voto consultivo, esperti nei problemi rientranti nelle attribuzioni di questo.

Il comitato determina l'ammontare e la durata del mutuo ed il saggio dell'interesse dovuto. Le relative deliberazioni sono comunicate dal presidente al Ministero del tesoro e diventano esecutive dopo venti giorni dalla comunicazione salvo che il Ministero stesso non ne disponga la revoca od il riesame.

Le spese per il funzionamento del comitato sono stabilite annualmente dal Ministero del tesoro su proposta del comitato stesso e fanno carico al fondo di cui all'art. 1 della presente legge. Le relative somme sono somministrate al presidente trimestralmente».

Note all'art. 16, comma 1:

— Per il testo dell'art. 5 dello statuto speciale si veda nelle note all'art. 6, comma 1.

— Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 871/1969 si veda nella nota all'art. 14.

Nota all'art. 17, comma 1:

Per il testo degli articoli 4 e 5 dello statuto speciale si veda nelle note all'art. 6, comma 1.

Nota all'art. 17, comma 3:

Il testo degli articoli 19, 20 e 21 del D.P.R. n. 616/1977 (Trasferimento di funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario) è il seguente:

«Art. 19 *(Polizia amministrativa)*. — Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto, di cui all'art. 69;

7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti, di cui all'art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi), di cui all'art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue, di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza, di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi, di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate, di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme».

«Art. 20 *(Controlli di pubblica sicurezza)*. — Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali».

«Art. 21 *(Regolamenti comunali)*. — Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi».

Nota all'art. 18:

Il testo degli articoli 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 959/1965 (Norme di attuazione dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia) è il seguente:

«Art. 7. — I provvedimenti di sospensione e di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per motivi di ordine pubblico e per persistente violazione di legge sono adottati, nella regione Friuli-Venezia Giulia, con decreto del prefetto della provincia in cui l'istituzione ha sede.

Gli organi della regione possono proporre i detti provvedimenti e sono tenuti, in ogni caso, a fornire ai prefetti gli elementi necessari per l'esercizio della facoltà di cui al comma precedente».

«Art. 8. — Nulla è innovato circa le competenze degli organi statali previsti dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e dal regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, per l'accettazione di lasciti o donazioni».

«Art. 9. — Nulla è innovato quanto all'esercizio da parte del Governo della Repubblica della facoltà di annullamento degli atti illegittimi, ai sensi e nei modi di cui all'art. 43 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841».

Nota all'art. 19:

Il D.P.R. n. 839/1979 reca norme di attuazione per il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di funzioni, personale e beni degli enti soppressi con la legge n. 641/1978. Il testo dell'art. 3 è il seguente:

«Art. 3. — Assieme alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 1 passano alla regione:

a) le strutture operative e gli uffici periferici degli enti ivi considerati;

b) i beni mobili ed immobili di spettanza dei medesimi, esistenti nel Friuli-Venezia Giulia, compresi gli alloggi intestati all'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi o da esso posseduti in forza dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219;

c) i residui beni mobiliari, compresi il numerario, i titoli di credito e le partecipazioni azionarie, di spettanza degli stessi enti, per la parte riferibile al territorio regionale, da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, sentito il presidente della giunta regionale.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici attinenti alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti, compresi i rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l'acquisto degli stessi.

I beni di cui sopra sono utilizzati, in quanto possibile, per l'esercizio delle funzioni trasferite e la destinazione definitiva dei medesimi si conforma al riordino ed al decentramento di tali funzioni, nei modi che saranno stabiliti con legge regionale».

Nota all'art. 20, comma 2:

Il testo dell'art. 32 del D.P.R. n. 1116/1965 (Norme di attuazione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia) è il seguente:

«Art. 32. — Il trasferimento di uffici statali alla regione comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento. La consistenza degli immobili, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero interessato e dal competente assessore regionale.

Entro un mese dall'avvenuto passaggio dei servizi, un esemplare del verbale e dei prospetti allegati, firmato da tutti gli intervenuti, dovrà essere inviato all'intendenza di finanza della provincia nella quale ha sede l'ufficio trasferito, ai Ministeri competenti, alla giunta regionale, e uno sarà acquisito agli atti dell'ufficio interessato».

Nota all'art. 21:

Il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 902/1975 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia) è il seguente:

«Art. 44. — La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative, oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento».

Nota all'art. 22, comma 1:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 457/1984 (Coordinamento della finanza del Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria) è il seguente:

«Art. 3. — La modifica apportata con l'art. 1 della presente legge all'art. 49 dello statuto speciale attua il coordinamento di cui all'art. 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e provvede sia al finanziamento dei maggiori oneri inerenti alle funzioni amministrative già trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, che al finanziamento degli oneri derivanti e dalle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, in sostituzione dalle entrate di cui all'art. 7 dello stesso decreto, e dalle funzioni da trasferire in analogia alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

87G0057

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 27 ottobre 1987.

Nuovi prezzi di vendita al pubblico degli stampati relativi al servizio dei conti correnti postali.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 23 agosto 1978;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1980;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 giugno 1983;

Ritenuto necessario l'aumento dei prezzi di vendita al pubblico degli stampati relativi al servizio dei conti correnti postali per adeguarli ai nuovi costi di produzione sostenuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'acquisto dei moduli forniti dall'Istituto Poligrafico dello Stato, nonché per i relativi lavori di sovrastampa, fascicolatura, distribuzione e spedizione agli utenti;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita degli stampati del servizio dei conti correnti postali, agli utenti, privati o enti pubblici, sono fissati nelle seguenti misure:

Mod. Ch 16 AUT assegni fascicolo da 25 esemplari	L. 3.100
Mod. Ch 16 spec. AUT - assegni senza contromatrice - fascicolo da 25 esemplari	» 3.000
Mod. Ch 16 spec. AUT - assegni senza contromatrice a striscia continua (ad esemplare)	» 120
Mod. Ch 16 bis - Distinte di accompagnamento dei modd. Ch 16 spec. AUT e Ch 20 spec. AUT blocco da 50 esemplari	» 1.550
Mod. Ch 42 C AUT - Buste per la spedizione degli assegni e dei postagiro da vistare - pacchetto da 25 buste	» 750
Mod. Ch 8 bis AUT Bollettini da versamento in bianco o sovrastampati fasciolo da 50 esemplari	L. 1.250
Mod. Ch 8 quater AUT Bollettini di versamento (con attestazione) in bianco o sovrastampati fascicolo da 50 esemplari	» 1.300
Mod. Ch 8 ter AUT - Bollettini di versamento per pagamento di tasse (con attestazione) fascicolo da 50 esemplari	» 1.300
Mod. Ch 8 bis AUT - Tes Bollettini di versamento a favore delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (con doppio certificato di accreditamento) fascicolo da 50 esemplari.	» 1.300
Mod. Ch 8 bis AUT Bollettini di versamento a striscia continua in bianco o sovrastampati (ad esemplare)	» 25
Mod. Ch 8 quater AUT - Bollettini di versamento a striscia continua in bianco o sovrastampati (ad esemplare)	» 26
Diritto fisso per sovrastampa della causale a tergo dei bollettini di versamento (ad esemplare)	» 5

Art. 2.

Nel caso di fornitura di bollettini di versamento a striscia continua in bianco, l'utente dovrà provvedere in proprio alla relativa sovrastampa adeguandosi alle disposizioni in materia stabilite dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con particolare riguardo ai dati relativi al quinto campo di lettura ottica da apporre in carattere OCR-B sulla zona di codifica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1987

Il Ministro: MAMMÌ

87A10111

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 ottobre 1987.

Modificazione al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, che, nell'indicare le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico stabilisce, fra l'altro, la esclusione dei prodotti da banco dal prontuario medesimo;

Visti gli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, recanti norme in materia farmaceutica e, in particolare, disposizioni sul precetto prontuario;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1985, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985, con il quale si è provveduto all'aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1985, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 14 dicembre 1985, con il quale si è provveduto all'integrazione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la circolare n. 115 del 30 dicembre 1975, con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire perché possa attribuirsi alle specialità medicinali la qualifica di «prodotto da banco» sulla base anche delle indicazioni contenute nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 27 luglio 1971;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole al riconoscimento di alcune specialità medicinali come prodotti da banco;

Ritenuto che la presenza nel prontuario terapeutico delle suindicate specialità è incompatibile con la qualificazione di «prodotto da banco», giusta le disposizioni del ricordato art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla esclusione delle specialità medicinali in parola dal prontuario terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale le seguenti specialità medicinali:

Aldrox - Wyeth		
30 cpr 0,9 g	B	2.435
Blefarolin - Bruschettini		
Pom oft 10 g	B	2.510
Streptomagma - Wyeth		
Scir 90 ml	B	3.035
12 cpr	B	2.580
Tavegil - Sandoz		
Scir 100 ml	B	3.060
20 cpr	B	2.935

Art. 2.

Il presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 30 ottobre 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A10112

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 novembre 1987.

Interventi urgenti per la regione Piemonte a seguito del nubifragio del 24, 25 e 26 agosto 1987. (Ordinanza n. 1238/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Vista la propria ordinanza n. 1150/FPC del 9 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1987;

Vista la nota n. 10711 del 21 ottobre 1987 con la quale si segnalano esigenze determinate a seguito di ulteriori sopralluoghi e verifiche tecniche più approfondite nonché per completamenti di interventi già concessi;

Considerata la necessità di intervenire tempestivamente per rimuovere le situazioni di disagio e di pericolo per le popolazioni colpite dal nubifragio del 24-26 agosto u.s. nella regione Piemonte;

Ravvisata l'opportunità di far fronte alle esigenze prospettate dalla regione Piemonte;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Piemonte, presidenza della giunta regionale protezione civile, la somma di lire 6 miliardi per ulteriori aggravi e completamenti degli interventi urgenti a seguito dei danni prodotti dal nubifragio dei giorni 24, 25 e 26 agosto 1987, disposti con ordinanza n. 1150/FPC del 9 settembre 1987.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10036

ORDINANZA 4 novembre 1987

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana. Completamento degli schemi idrici già programmati nell'ambito del progetto speciale n. 30 della Cassa del Mezzogiorno. (Ordinanza n. 1239/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Considerato che nel corso di una riunione tenutasi presso il dipartimento della protezione civile in ordine ai problemi della grave crisi idrica della regione siciliana alla presenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, del Sottosegretario agli interventi straordinari per il Mezzogiorno, del presidente e dell'assessore ai lavori pubblici della regione siciliana e dei rappresentanti della agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, è stato esaminato il problema nei suoi aspetti economici, tecnici e procedurali e concordate le soluzioni da adottare;

Vista la nota n. 0716/GAB. del 21 ottobre 1987 con la quale la regione siciliana ha trasmesso le schede progettuali dei lavori da finanziare e per i quali sono da definire adeguate procedure di accelerazione;

Viste le richieste della regione siciliana relative alle opere di integrazione e completamento del primo tratto dell'acquedotto Blufi per l'importo di 66.803.796.000 di lire; delle opere di integrazione e completamento del secondo tratto dell'acquedotto Blufi per l'importo di 52.513.000.000 di lire; delle opere integrative e di completamento del sistema acquedottistico Scanzano-Risalaimi, a servizio dei comuni di Palermo, Misilmeri e Villabate per l'importo di 11.317.000.000 di lire; delle opere integrative e di completamento per l'allacciamento al serbatoio Poma dei corsi d'acqua in destra Jato per l'importo di 32.627.300.000 di lire; delle opere di completamento per l'utilizzazione delle acque di Piedimonte Etneo per l'approvvigionamento idrico della città di Catania per l'importo di 98.176.000.000 di lire, del progetto diga di Blufi sul fiume Imera per l'importo di 180.000.000.000 di lire; del progetto per l'utilizzo delle riserve idriche di Cassibile ai fini potabili per i comuni di Noto, Avola e Siracusa per l'importo di 38.000.000.000 di lire e del progetto per il potenziamento delle strutture di approvvigionamento idrico di Joppolo Giancaxio per l'importo di 10.600.000.000 di lire per un totale complessivo di 490.037.096.000 di lire;

Vista la nota n. 0742/GAB. della regione siciliana con la quale si comunicava che tutti i progetti, completi degli atti tecnici e amministrativi sopra cennati erano stati approvati dal comitato tecnico-amministrativo regionale e che l'elenco delle opere era stato inoltrato, entro il 30 luglio 1987, dalla regione siciliana al dipartimento per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per essere ammessi al finanziamento ai sensi e per gli effetti della legge n. 64 del 1° marzo 1986;

Vista la nota n. 0723/GAB. del 23 ottobre 1987 della regione siciliana nella quale si comunicava che i primi lotti funzionali delle opere riguardanti il primo e secondo tratto del Blufi, l'utilizzo delle acque di Piedimonte Etneo e l'allacciamento al serbatoio Poma dei corsi d'acqua in destra Jato sono già stati appaltati e sono in corso di realizzazione con finanziamento diretto dell'assessorato regionale ai lavori pubblici in applicazione della legge regionale n. 24 articoli 5 e 6 del 15 maggio 1986; che per le opere riguardanti l'utilizzo delle risorse idriche del cassibile il relativo appalto è in corso di aggiudicazione con un finanziamento giusta decreto assessoriale n. 348 del 5 agosto 1987 e che per l'integrazione del sistema acquedottistico Scanzano-Risalaimi esiste soltanto un finanziamento in applicazione della legge regionale n. 24, articoli 5 e 6 del 15 maggio 1986;

Accertato altresì che per le opere afferenti la diga sul Blufi, e il potenziamento delle strutture di approvvigionamento idrico del comune di Joppolo Giancaxio non sono stati predisposti finanziamenti regionali come si evince dalla nota della regione siciliana n. 0723/GAB. del 29 ottobre 1987;

Ritenuto che il finanziamento di tutte le opere sopra cennate contribuisce alla risoluzione dell'approvvigionamento di acqua per uso idropotabile delle province di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Catania, completando gli schemi idrici di cui al progetto speciale n. 30 della ex Cassa per il Mezzogiorno;

Accertato che nell'ambito del primo programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno approvato dal CIPE nella seduta del 29 dicembre 1986 ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, è incluso il finanziamento complessivo di 6.000 miliardi di lire da destinare a programmi regionali di sviluppo e che nella stessa seduta il CIPE ha altresì indicato, quale settore prioritario per l'utilizzazione di tali fondi, gli interventi nel settore degli schemi idrico-potabili e che in tale ambito la quota parte di spettanza regionale è pari al 17,80% dell'intera disponibilità e cioé 1068 miliardi;

Ravvisata la necessità di individuare procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve tempo possibile la crisi idrica della regione siciliana;

Considerata l'opportunità di prevedere modalità per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

Le opere relative alla integrazione e completamento del primo tratto dell'acquedotto Blufi per l'importo di 66.803.796.000 di lire; le opere di integrazione e completamento del secondo tratto dell'acquedotto Blufi per l'importo di 52.513.000.000 di lire; le opere integrative e di completamento del sistema acquedottistico Scanzano-Risalaimi, a servizio dei comuni di Palermo, Misilmeri

e Villabate per l'importo di 11.317.000.000 di lire; le opere integrative e di completamento per l'allacciamento al serbatoio Poma dei corsi d'acqua in destra Jato per l'importo di 32.627.300.000 di lire; le opere di completamento per la utilizzazione delle acque di Piedimonte Etneo per l'approvvigionamento idrico della citta di Catania per l'importo di 98.176.000.000 di lire; il progetto diga di Blufi sul fiume Imera per l'importo di 180.000.000.000 di lire; il progetto per l'utilizzo delle riserve idriche di Cassibile ai fini potabili per i comuni di Noto, Avola e Siracusa per l'importo di 38.000.000.000 di lire e il progetto per il potenziamento delle strutture di approvvigionamento idrico di Joppolo Giancaxio per l'importo di 10.600.000.000 di lire per un totale complessivo di 490.037.096.000 di lire sono dichiarate di pubblica utilità urgenti e indifferibili.

Art. 2.

L'esecuzione delle opere è affidata all'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana per il primo tratto dell'acquedotto Blufi per l'importo di L. 66.803.796.000; per il secondo tratto dell'acquedotto Blufi per l'importo di L. 52.513.000.000; per il completamento del sistema Scanzano-Risalaimi per l'importo di L. 11.317.000.000; per l'allacciamento al serbatoio Poma dei corsi d'acqua in destra Jato per l'importo di L. 32.627.300.000 e per l'utilizzo delle acque di Piedimonte Etneo per l'importo di L. 98.176.000.000 all'ente acquedotti siciliani di Palermo per il progetto diga di Blufi sul fiume Imera per l'importo di L. 180.000.000.000; al genio civile di Siracusa per l'utilizzo delle riserve idriche del Cassibile per l'importo di L. 38.000.000.000; al genio civile di Agrigento per il potenziamento delle strutture di approvvigionamento comunali per l'importo di L. 10.600.000.000.

Art. 3.

La gestione delle opere è affidata all'ente acquedotti siciliani di Palermo relativamente al primo tratto dell'acquedotto Blufi, al secondo tratto dell'acquedotto Blufi e alla diga di Blufi sul fiume Imera; all'azienda municipalizzata dell'acquedotto di Palermo relativamente al sistema acquedottistico Scanzano-Risalaimi e all'allacciamento Poma dei corsi d'acqua in destra Jato; all'acquedotto etneo relativamente all'utilizzazione delle acque di Piedimonte Etneo; al genio civile di Siracusa relativamente all'utilizzo delle riserve idriche del Cassibile, al comune di Joppolo Giancaxio relativamente alle strutture di approvvigionamento idrico del comune di Joppolo Giancaxio.

Art. 4.

La proprietà delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza è attribuita agli enti pubblici territoriali competenti.

Art. 5.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

Gli enti di cui all'art. 2 della presente ordinanza una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante o delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera

Art. 6.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

In caso di mancata risposta l'autorizzazione si intende tacitamente assentita.

Art. 7.

L'erogazione delle somme di cui all'art. 1 della presente ordinanza avverrà nell'ambito della normativa vigente secondo procedure e tempi determinati dal dipartimento del Mezzogiorno per il finanziamento di opere similari nell'ambito del primo piano annuale di attuazione del citato programma triennale.

Art. 8.

Il dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori per le opere afferenti la diga sul Blufi e il potenziamento delle strutture di approvvigionamento idrico del comune di Joppolo Giancaxio.

L'alta vigilanza su tutte le opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza sarà esercitata dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Art. 9.

Il finanziamento per l'attuazione della presente ordinanza sarà anticipato dai fondi a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno di cui alla legge n. 64 del 1° marzo 1986 e destinati nell'ambito del programma triennale approvato dal CIPE il 29 dicembre 1986, ai programi regionali di sviluppo, salvo reintegro a valere sulle disponibilità destinate al settore schemi idrici che verranno rese disponibili in sede di predisposizione del secondo piano di attuazione del citato programma triennale.

Il Ministro per gli interventi straordinari del Mezzogiorno provvederà al riguardo con autonomi atti anche in deroga alle procedure vigenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A10037

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 203 del 1° settembre 1987), **coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441** (in *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 255 del 31 ottobre 1987), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. *I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915* ***(a)****, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.*

2. *Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41* ***(b)****, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi.*

(a) Il D.P.R. n. 915/1982 reca norme di attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

(b) Il testo dell'art. 14, comma 7, della legge n. 41/86 è riportato in appendice.

Art. 1-*bis*.

1. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.*

2. *Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.*

3. *Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.*

4. *Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento.*

Art. 1-*ter*.

1. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera* a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915* ***(a)****, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1.*

2. *Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.*

3. *I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 3-*bis.

4. *Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.*

(a) Il testo dell'intero art. 4 del D.P.R. n. 915/1982 è riportato in appendice.

Art. 1-*quater*.

1. *I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio.*

L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), *della legge 8 agosto 1977 n. 584* ***(a)***.

2. *La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione.*

(a) Il testo dell'art. 24, primo comma, lettera *b)*, della legge n. 584/1977 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea) è il seguente:

«Gli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

(Omissis);

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o più dei seguenti elementi, quali il prezzo, determinabile anche con il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; il tal caso nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita».

Art. 1-*quinquies*.

1. *All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Giacimenti ambientali» e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».*

Art. 2.

1. *I progetti per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915* ***(a)***, *degli impianti di trattamento e di stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani, speciali nonché tossici e nocivi esistenti alla data del 31 dicembre 1986, di cui non siano titolari i soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 1, devono essere presentati alle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale degli impianti.*

2. *Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.*

(a) Per il titolo del D.P.R. n. 915/1982 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

Art. 3.

1. *Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano dalle competenze di cui all'articolo 6, lettere* a), b) *e* f), *del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915* ***(a)***, *entro il 1° marzo 1988 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera* a), *del predetto decreto n. 915 del 1982, le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano e favoriscono la raccolta differenziata e le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. Le regioni debbono, in particolare, determinare le modalità di selezione, preliminare all'incenerimento, al compostaggio e al riciclaggio, dei rifiuti solidi urbani, con specifico riferimento alle materie plastiche cloro-derivate. I comuni istituiscono obbligatoriamente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, come definito dalla delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982* ***(b)***. *L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera* b), *del medesimo decreto* ***(a)***, *costituisce variante agli strumenti urbanistici.*

2. *Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4, lettere* a), b), c) *ed* h), *del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915* ***(c)***, *i piani inviati dalle regioni e trasmette nei successivi sessanta giorni eventuali osservazioni per opportune modifiche ed integrazioni dei piani medesimi.*

3. *Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente.*

(a) Il testo dell'art. 6, lettere *a)*, *b)* e *f)* del D.P.R. n. 915/1982 è riportato in appendice.

(b) La delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982 reca «Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 915/1982, concernente lo smaltimento dei rifiuti».

(c) Per il testo dell'art. 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *h)* del D.P.R. n. 915/1982 si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 1-*ter*.

Art. 3-*bis*.

1. *Fatti salvi i progetti già approvati o per i quali l'istruttoria sia stata positivamente conclusa, la regione provvede all'istruttoria dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali nonché tossici e nocivi, mediante apposite conferenze cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonché i rappresentanti degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. Sulla base delle risultanze della conferenza, la giunta regionale approva il progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti.*

2. *L'approvazione, ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.*

3. *Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497* ***(a)***, *e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 ***(b)***, *si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 312 del 1985* ***(c)***.

(a) La legge n. 1497/1939 reca norme per la protezione delle bellezze naturali.

(b) La legge n. 431/1985 reca disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

(c) Il testo dell'art. 82, nono comma, del D.P.R. n. 616/1977 (riguardante l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sul trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario) è il seguente: «L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione».

Art. 4.

1. *Qualora i soggetti di cui all'articolo 1 non provvedano nei termini previsti dal presente decreto al potenziamento e all'adeguamento degli impianti di cui all'articolo 1-*bis *alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915* ***(a)***, *la regione può intervenire in via sostitutiva anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di cui al medesimo articolo 1.*

2. *Qualora gli enti individuati dai piani regionali di cui all'articolo 1-*ter *quali titolari della realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non provvedano alla loro realizzazione nei termini stabiliti dalla regione, questa si sostituisce ad essi nell'esecuzione delle opere, anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di cui all'articolo 1.*

3. *In caso di inadempienza della regione, il Ministro dell'ambiente può provvedere in via sostitutiva, nominando un commissario* ad acta *che, ove occorra, si avvale anche dei finanziamenti di cui all'articolo 1.*

4. *Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri comunque derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono posti a carico dei comuni che debbono utilizzarli.*

(a) Per il titolo del D.P.R. n. 915/1982 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

Art. 5.

1. *Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approvano piani per la bonifica di aree inquinate che, entro i successivi trenta giorni, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente il quale provvede alla ripartizione tra le regioni delle disponibilità di cui al comma 5.*

2. *I piani di cui al comma 1 devono prevedere:*

a) *l'ordine di priorità degli interventi;*

b) *l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;*

c) *i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza,*

d) *le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale.*

e) *la stima degli oneri finanziari;*

f) *le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;*

g) *le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.*

3. *In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione.*

4. *Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento, a partire dal 30 settembre 1988, sullo stato di avanzamento dei piani di bonifica.*

5. *All'onere derivante dagli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».*

Art. 6.

1. *Il Ministro dell'ambiente predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, compresi quelli tossici e nocivi. A tal fine, le regioni e gli enti locali sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni in loro possesso su richiesta del Ministro dell'ambiente.*

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 2 miliardi di lire per l'anno 1987 e in 3 miliardi di lire per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Art. 6-*bis*.

1. *A partire dal 1º gennaio 1989 i sacchetti e le buste utilizzati per l'asporto di merci e gli imballaggi e i contenitori per liquidi alimentari devono consentire uno smaltimento senza comportare gravi problemi di inquinamento né pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica; devono inoltre favorire una rapida biodegradabilità o un agevole recupero con possibilità di riciclaggio.*

2. *A partire dal 1º gennaio 1989 su tali contenitori dovrà essere indicato un marchio che consenta di identificare il materiale impiegato per la fabbricazione ed un invito a non abbandonare il contenitore nell'ambiente*

3. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le norme attuative e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2. Sono di conseguenza così modificati i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984 (a), pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 356 del 29 dicembre 1984.*

(a) Il testo dell'art. 15, secondo comma, del D.M. 21 dicembre 1984 (Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata dalla legge 4 maggio 1983, n. 171, e dalla legge 5 giugno 1984, n. 211, sulla vendita a peso netto delle merci) è il seguente: «A partire dal 1° gennaio 1991, nei casi da indicare entro il 31 dicembre 1987 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 6 della legge, non possono più essere usati imballaggi e confezioni in materiale cartaceo che non siano fabbricati con fibre di recupero, nonché imballaggi e confezioni di altro materiale che non siano biodegradabili; a partire dalla stessa data i sacchetti, le buste e gli altri contenitori di cui al primo comma possono essere usati solo se fabbricati con materiale biodegradabile».

Art. 7.

1. Le concessioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 *(a)*, possono essere affidate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, o dai soggetti che ad essi si siano sostituiti, oltre che per la gestione, anche per la realizzazione, eventualmente in modo unitario, degli impianti di smaltimento dei rifiuti, sulla base di una convenzione che preveda le modalità di definizione del piano finanziario, il limite massimo di contributo pubblico, i criteri di riscossione delle tariffe, le ipotesi di revoca e di decadenza dalla concessione, la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, per i collaudi ed i controlli per l'intero periodo della concessione.

2. Al primo comma dell'articolo 268 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 *(b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché gli eventuali oneri finanziari del capitale investito».

(a) Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 915/1982 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 268 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto n. 1175/1931, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. n. 915/1982, è riportato in appendice.

Art. 8.

1. I termini entro i quali gli impianti, le discariche e le attrezzature fisse esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 *(a), sono differiti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2. *I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1-*quarter, *qualora l'impianto sia stato finanziato ai sensi del presente decreto.*

3. *Per i soggetti di cui all'articolo 1, che non ottengano i mutui dalla Cassa depositi e prestiti nonché per i soggetti di cui all'articolo 2, le regioni stabiliscono i termini entro i quali i lavori di adeguamento devono iniziare ed essere ultimati. In ogni caso i lavori devono essere iniziati non oltre centoventi giorni dall'approvazione del progetto e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio.*

(a) Per il titolo del D.P.R. n. 915/1982, si veda la nota (a) all'art. 1.

Art. 9.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto.

2. I benefici di cui al presente decreto si estendono alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali possono individuare enti territoriali diversi da quelli contemplati dall'articolo 1, comma 1.

Art. 10.

1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 *(a). L'albo nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizine delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale.* Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.

2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 *(b). Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera* d). *Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.*

3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(a) Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 915/1982, è riportato in appendice.

(b) La lettera *d)* dell'art. 6 del D.P.R. n. 915/1982, [per il titolo si veda la nota *(a)* all'art. 1] prevede che alle regioni competano l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, previa approvazione da parte delle stesse regioni dei progetti e degli elaborati tecnici.

Art. 10-*bis*.

1. Salvo quanto disposto dall'utimo comma dell'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ***(a)***, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.

(a) Il testo dell'art. 2 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, [per titolo si veda la nota *(a)* all'art. 1] è il seguente:

«Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalla norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ai rifiuti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione;

f) agli esplosivi».

Art. 11.

1. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ***(a)***, il trasporto ferroviario protetto di rifiuti speciali, tossici e nocivi è disciplinato con apposito regolamento da adottarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, *sentiti i Ministri della sanità e dei trasporti e* sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ***(b)***.

2. Le spese relative al trasporto ferroviario dei rifiuti di cui al comma 1 sono in ogni caso a carico dei produttori dei rifiuti stessi.

(a) Per il titolo del D.P.R. n. 915/1982, si veda la nota *(a)* all'art. 1.

(b) Il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) è il seguente:

«Art. 13. *(Commissione interregionale).* — I criteri di ripartizione tra le Regioni dei fondi di cui all'articolo 9 e dei contributi di cui all'articolo 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale».

Art. 12.

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti solidi urbani, speciali nonché tossici e nocivi sono disciplinate con apposito regolamento da adottarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, *nel rispetto delle normative comunitarie in materia, e la garanzia del rispetto delle norme legislative dei Paesi riceventi*, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della marina mercantile, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ***(a)***.

2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le spedizioni verso l'Italia dei rifiuti di cui al comma 1 sono consentite solo se accompagnate da specifiche autorizzazioni della regione o della provincia autonoma di destinazione finale. A tal fine, il soggetto interessato deve avanzare apposita domanda, con almeno venti giorni di anticipo, per ogni operazione di trasporto. Copia della domanda deve essere contestualmente inoltrata al Ministero dell'ambiente e, per l'importazione o l'esportazione di rifiuti da effettuarsi via mare, anche al Ministero della marina mercantile *e al Ministero della sanità.*

2-bis. *Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le spedizioni dei rifiuti dall'Italia possono aver luogo solo previa comunicazione, per iscritto, agli uffici competenti della regione o della provincia autonoma nel cui territorio sono depositati i rifiuti oggetto della spedizione e al Ministro dell'ambiente. Se la regione o il Ministro dell'ambiente non muovono obiezioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la spedizione può essere effettuata.*

(a) Per il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970, si veda la nota *(b)* all'art. 11.

Art. 13.

1. Ai provvedimenti giurisdizionali comportanti sospensioni dell'esecuzione degli atti di cui al presente decreto, comunque preordinati o utili alla realizzazione di impianti e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell'inadeguato smaltimento dei rifiuti medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma quarto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ***(a)***.

(a) Il testo dell'art. 5, comma quarto, della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) è il seguente: «Qualora, nelle materie oggetto della presente legge, venga presentata domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, a norma dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (6), detta istanza non potrà essere tratta sino a quando il ricorrente non abbia presentato la domanda di fissazione d'udienza. Nel caso di accoglimento della domanda di sospensione l'udienza di merito deve essere fissata entro il termine massimo di quattro mesi dalla adozione della relativa ordinanza, la quale non potrà comunque avere una efficacia superiore a sei mesi».

Art. 14.

1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46 *(a)*. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità.

2. Qualora le modifiche dei cicli produttivi di cui al comma 1 comportino anche recupero energetico, sono concessi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi di cui all'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308 *(b)*.

3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro dell'ambiente concede contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese di investimento.

4. In esecuzione dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349 *(c)*, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, *(d)*, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, predispone entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti o dai processi di incenerimento, con riguardo alla riduzione delle quantità prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche.

5. Gli oneri derivanti dall'esecuzione di programmi predisposti dai comuni per attuare la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi fanno carico al servizio di raccolta e smaltimento. Il Ministero dell'ambiente, *sulla base di programmi regionali,* concorre nella misura massima del 50 per cento al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati.

6. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

8. *All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 parzialmente utilizzando l'accantonamento «Giacimenti ambientali».*

(a) Il testo degli art. 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 10 della legge n. 308/1982, è riportato in appendice.

(c) Il testo dell'art. 2, comma 20, della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente: «20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità europea».

(d) Per il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 915/1982, si veda in appendice il riferimento alla nota *(a)* all'art. 1-*ter*.

Art. 15.

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione delle facoltà previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349 *(a)*. Il Comitato è articolato per sezioni in relazione ai distinti compiti previsti dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennità dei membri del comitato di cui al comma 1.

3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(a) Il testo dell'art. 11, comma settimo, della legge n. 349/1986 [per il titolo si veda la nota *(c)* all'art. 14] è il seguente: «7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con prorio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette».

Art. 16.

1. Le richieste di mutuo presentate ai sensi dei decreti-legge 31 dicembre 1986, n. 924, 28 febbraio 1987, n. 54, 2 maggio 1987, n. 168, e 30 giugno 1987, n. 258 *(a)*, sono reiterate nei termini stabiliti dal presente decreto e secondo le procedure in esso fissate.

(a) Il decreto legge n. 924/1986, non convertito in legge per voto contrario del Senato (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 43 del 21 febbraio 1987), e i DD.LL. n. 54/1987, n. 168/1987 e n. 258/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 100 del 2 maggio 1987, n. 152 del 2 luglio 1987 e n. 203 del 1° settembre 1987, recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

Art. 17.

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 ***(a)***, è integrato per l'anno 1987 dalla somma di lire 200 miliardi per far fronte alle emergenze ed agli urgenti interventi diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica, ivi compresi gli interventi di manutenzione e di bonifica dei corpi idrici e delle reti di adduzione e di distribuzione di acqua destinata ad uso potabile, nonché allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in aree vulnerabili dai quali derivano gravi pericoli di danno ambientale e alla bonifica delle aree medesime.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938 ***(b)***, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della sanità, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere di lire 200 miliardi di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 100 miliardi, l'accantonamento «Giacimenti ambientali», e quanto a lire 100 miliardi, l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

(a) Il testo dell'art. 2 del D.L. legge n. 428/1982 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 1 del D.L. legge n. 829/1982 è riportato in appendice.

Art. 17-*bis*.

1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), *della legge 29 settembre 1964, n. 847* ***(a)***, *sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani solidi e liquidi, eseguiti per conto degli enti territoriali.*

(a) Il secondo comma dell'art. 4 della legge n. 847/1964, riguardante l'autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione di aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, aggiunto dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, elenca le opere di urbanizzazione secondaria, fra le quali, alla lettera *g)*, sono indicati i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie.

Art. 18.

1. In attesa della predisposizione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'ambiente, il Ministero medesimo può avvalersi del regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359 ***(a)***.

(a) Il D.P.R. n. 359/1985 approva il regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 19.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. - I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione così recitano.

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1986, n. 924, 28 febbraio 1987, n. 54, 2 maggio 1987, n. 168 e 30 giugno 1987, n. 258 ***(a)***.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) Per i decreti-legge qui richiamati si veda la nota ***(a)*** all'art. 16.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (b) all'art. 1:

Il testo dell'art. 14, comma 7, della legge n. 41/86 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera *a)* del comma precedente al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera *b)* al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle Amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1-ter:

Il testo dell'intero art. 4 del D.P.R. n. 915/82 (Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78//319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) è il seguente:

«Art. 4 *(Competenze dello Stato)*. — Allo Stato competono:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse con l'attuazione del presente decreto;

b) la predisposizione di criteri generali sulle metodologie relative allo smaltimento dei rifiuti nonché sulle caratteristiche delle zone per l'ubicazione degli impianti di smaltimento;

c) la determinazione di misure dirette a limitare la formazione dei rifiuti, nonché di norme tecniche generali relative ai sistemi di smaltimento che favoriscano il riciclaggio dei rifiuti, il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia, promuovendo, se del caso, studi e ricerche;

d) la determinazione di limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche per taluni sostanze e microrganismi, contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

e) la definizione dei criteri generali per l'assimilabilità di rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nonché, se necessario, la definizione di norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo;

f) la determinazione di criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

g) la determinazione delle quantità, delle concentrazioni od in generale delle caratteristiche delle sostanze di cui all'allegato che rendono i rifiuti che li contengono tossici e nocivi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente;

h) il coordinamento dei piani regionali di smaltimento dei rifiuti, attraverso conferenze interregionali;

i) la redazione delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti per la commissione delle Comunità economiche europee».

*Con riferimento alla nota **(a)** all'art. 3:*

Il testo dell'art. 6, lettere *a)*, *b)* e *f)*, del D.P.R. n. 915/1982 [per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota ***(a)*** all'art. 1-*ter*] è il seguente:

«Art. 6 *(Competenze delle regioni)*. — Alle regioni competono:

a) l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento sentiti i comuni, dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

I piani debbono prevedere:

i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;

i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità;

le zone, nonché le modalità di stoccaggio temporaneo e definitivo, ivi comprese le discariche controllate;

per i rifiuti tossici e nocivi, le piattaforme specializzate per i trattamenti.

I piani regionali possono prevedere la costituzione di consorzi tra comuni, anche con la partecipazione di comunità montane, per lo smaltimento dei rifiuti, ai quali possono partecipare anche imprese singole o associate:

b) l'individuazione, sentiti i comuni interessati, delle zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definitivo dei rifiuti; se del caso, la individuazione delle zone può essere attuata mediante accordi interregionali. Alla individuazione di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto della legge 5 marzo 1982, n. 62;

(Omissis).

f) l'emanazione di norme integrative e di attuazione del presente decreto per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione».

*Con riferimento alla nota **(a)** all'art. 7:*

Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 915/1982 [per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota ***(a)*** all'art. 1-*ter*] è il seguente:

«Art. 8 *(Competenze dei comuni)*. — I comuni esplicano le attività di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera *d)*.

Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:

a) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituto il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'art. 2 e delle modalità della raccolta stessa, nonché per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del secondo comma dell'art. 2;

b) le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto *a)*;

c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;

d) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

Ciascun comune è tenuto a fornire alla regione tutte le informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio, ai fini del rilevamento statistico di cui alla lettera *(e)* del precedente art. 6».

*Con riferimento alla nota **(b)** all'art. 7:*

Il testo dell'art. 268 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. n. 1175/1931, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. n. 915/1982, è il seguente:

«Art. 268 (*Tassa*). — Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa il cui gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi.

I comuni devono tendere verso il conseguimento del pareggio tra gettito globale della tassa e costo di erogazione del servizio.

Dal costo suddetto devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia».

*Con riferimento alla nota **(a)** all'art. 10:*

Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 915/1982 (per il titolo si veda in questa appendice il riferimento alla nota (*a*) all'art. 1-*ter*] è il seguente:

«Art. 1 (*Principi generali*). — Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente decreto e all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti».

*Con riferimento alla nota **(a)** all'art. 14:*

Il testo degli articoli 14 e seguenti della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) sono rispettivamente i seguenti:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Art. 15. — Le disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16.

Il finanziamento non può superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto di cui all'articolo seguente. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80% dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma.

Su motivata richiesta dell'impresa il fondo può erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiori al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16.

Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario previsto dall'art. 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi.

Art. 16. — Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo modalità deliberate dal CIPI.

Gli interventi del fondo di cui al precedente art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.

A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benifici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto, in cui attesti che non sta fruendo ne ha richiesto le agevolazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089 e 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.

In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa è tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure può disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.

In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contratto.

Art. 17. — Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.

Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.

Art. 18. — È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui all'art. 14, nel triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi.

La quota di conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Una quota del 20 per cento degli stanziamenti è riservata al settore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'art. 2, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.

Art. 19. — Il CIPI, per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, è integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 20. — Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.

Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici», i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.

È autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.

Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.

I contributi di cui al precedente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo.

Art. 21. — All'onere di lire 550 miliardi per l'anno 1981 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1982 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Misure particolari in alcuni settori dell'economia"

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 14:

Il testo dell'art. 10 della legge n. 308/1982 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi) è il seguente:

«Art. 10 *(Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore)*. — È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'articolo 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad industrie e loro consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto per studi di fattibilità tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista sino ad un massimo di 50 milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti esecutivi, purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

la potenza della rete di distribuzione del calore erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MW t.;

la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza;

nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MW t.

È altresì autorizzata la spesa di lire 415 miliardi in ragione di lire 135 miliardi per l'anno 1981, di lire 145 miliardi per l'anno 1982 e di lire 135 miliardi per l'anno 1983, per contributi in conto capitale ai soggetti di cui al primo comma che costruiscano o sviluppino gli impianti di cui al primo comma.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite del 30 per cento della spesa totale preventivata.

La domanda relativa di contributo deve essere corredata da uno studio di fattibilità tecnico-economica e dalle specifiche tecniche.

Le modalità di erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico, dovrà includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 17:

Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 428/1982 (Misure urgenti per la protezione civile) è il seguente:

«Art. 2. — Per far fronte agli oneri derivanti dalla attuazione del presente decreto è costituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per la protezione civile"

Il Fondo è alimentato quanto a lire 20.000 milioni mediante corrispondente riduzione del cap. 4071 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1982 e, quanto a lire 20.000 milioni, mediante assegnazione a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

I contratti e le spese autorizzate sono soggette al controllo successivo della Corte dei conti. A tal fine entro il mese di ottobre di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti.

Nella prima attuazione del presente decreto il rendiconto della gestione è presentato entro il 31 dicembre 1983.

Il Governo presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle presenti norme.

Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'art. 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per la protezione civile o di uno o più suoi delegati.

Il Ministro per la protezione civile concorda con le amministrazioni statali competenti in ragione delle loro funzioni istituzionali le rispettive modalità di intervento e trasferisce dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo sui singoli stati di previsione delle spese le risorse occorrenti».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 17:

Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 829/1982 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali) è il seguente:

«Art. 1. — Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi di primo soccorso alle popolazioni ed a quelli necessari per la riattazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito nei giorni 17 ottobre 1982 e successivi alcuni comuni della regione Umbria, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare, con le modalità del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, le disponibilità del "Fondo per la protezione civile" di cui all'art. 2 del medesimo decreto-legge».

87A10173

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª pubblicazione)

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 286 mod. 25-A. — Data: 17 giugno 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Banca commerciale italiana, sede di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L 275.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenineti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A9436

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per la nomina di sedici sottotenenti di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178: «Ordinamento della Marina militare», e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato della Marina militare e delle capitanerie di porto;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66: «Ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni»;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1207, concernente il programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, e successive modificazioni, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288: «Elevazione del limite massimo d'età per accedere ai pubblici concorsi» ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: «Norme di principio sulla disciplina militare»;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312: «Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato»;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979: «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444: «Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali»;

Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224: «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza»;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1987, registro n. 20 Difesa, foglio n. 113, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'ammissione ai vari Corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a sedici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno nei giorni 3 e 4 maggio 1988.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile provvisti di laurea in: chimica, chimica industriale, discipline nautiche, economia aziendale, economia e commercio, economia politica, giurisprudenza, ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria navale e meccanica, ingegneria nucleare, matematica, scienze biologiche, scienze economiche e marittime, scienze economiche e bancarie, scienze geologiche, scienze politiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, urbanistica, scienze bancarie e assicurative, ingegneria elettronica, fisica.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) aver compiuto il ventesimo anno d'età e non aver superato il ventottesimo anno d'età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, stabilita all'art. 6;

b) possedere l'idoneità fisica e le qualità attitudinali richieste per l'arruolamento quale ufficiale della Marina militare in servizio permanente, di cui al successivo art. 4;

c) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina o in altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari, né essere stati rinviati da precedenti concorsi per insufficienza delle qualità attitudinali o in base all'art. 7 del presente decreto. Di quanto precede dovranno fare esplicita dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso di cui all'allegato *A* del presente bando.

Art. 4.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'«Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, integrata dai seguenti requisiti particolari:

a) *Dati somatici:*

La statura non deve essere inferiore a m 1,65 e superiore a m 1,95; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento all'indice di robustezza armonica del soggetto.

b) *Potere visivo:*

Visus complessivo non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;

5 diottrie per ipermetropia; se vi è astigmatismo la correzione totale non dovrà comunque superare le 4 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e le 5 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto;

3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare.

Normalità del senso cromatico (da accertare con tavole pseudoisocromatiche).

Sono motivi di inidoneità: tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura, nonché gli strabismi manifesti.

c) *Esame otorinolaringoiatrico:*

E richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell apparato otorinolaringoiatrico.

La funzione uditiva deve essere misurata con audiometro in camera silente e possono essere tollerate le seguenti soglie:

bilateralmente: sulla soglia di 30 dB come media delle frequenze da 125 a 4000 Hz;

nell'orecchio meno efficiente:

soglia di 35 dB per 125 Hz;
soglia di 30 dB per 250-500 Hz;
soglia di 25 dB da 1.000 a 3.000 Hz;
soglia di 35 dB per 4.000 Hz.

In più può essere tollerata una perdita fino a 45 dB, circoscritta però, al campo di frequenza superiori a 4.000 Hz.

Sono causa di non idoneità, tra l'altro:

1) le chiazze calcaree sulle membrane timpaniche e gli esiti calcifici di otopatia solo quando compromettono la funzione uditiva nei limiti sopra indicati;

2) le stenosi nasali che riducono in maniera molto accentuata la respirazione nasale;

3) i disturbi della parola (balbuzie, dislalia, disartria) anche se in forma lieve.

L'idoneità fisica viene accertata anche in base agli esami di laboratorio collaterali più comuni e strumentali.

I requisiti attitudinali saranno accertati attraverso lo svolgimento di una serie di prove (collettive ed individuali) di livello e di personalità, integrate da un colloquio individuale.

L'esito degli accertamenti di cui sopra è inappellabile.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati per i quali leggi speciali prevedono deroghe. Comunque il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, conforme all'allegato *A*, deve essere inviata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - Roma, a mezzo raccomandata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà contenere l'indirizzo esatto del concorrente, comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione all'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere possibile al Ministero della difesa, che non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, né tantomeno da ritardata ricezione di documenti o di avvisi di convocazione dovuta a disguidi, ritardi postali ed altre cause non imputabili a propria inadempienza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare la propria fotografia firmata, formato tessera a mezzo busto su fondo bianco, di data recente. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'interessato.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del capo dell'ufficio o dell'ufficiale addetto alla certificazione nel quale essi prestano servizio.

Non sono ammesse riserve di alcun genere sulla presentazione della documentazione da allegare.

Art. 7.

Il Ministro della difesa, può con provvedimento motivato, escludere in ogni momento del concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice nominata dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile è composta da:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP).

Membri:

un capitano di vascello (CP) o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP) con la carica di vicepresidente;

un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto ed un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere, saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto per la sola durata delle relative prove, professori civili di grado universitario.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma in allegato *B* al presente decreto.

Le due prove scritte si svolgeranno in giorni diversi. Per ciascuna prova la commissione avrà formulato preventivamente, in adunanza segreta, tre temi e li avrà chiusi in pieghi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei candidati sarà invitato a scegliere, mediante sorteggio, il tema da svolgere.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno comunicare tra loro e con personale estraneo alla commissione, né consultare libri o manoscritti salvo i manuali di leggi e di decreti inseriti nella raccolta ufficiale che la commissione ritenesse porre a loro disposizione. Chi contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di essa. Nelle prove orali il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte per ciascuna materia di esame. La commissione ha facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna materia.

È facoltà del candidato sostenere la prova orale su una o più delle seguenti lingue estere: inglese, francese, tedesco. In tal caso dovrà farne specifica richiesta nella domanda di ammissione indicando la/le lingue estere prescelte.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 1ª Divisione, nel termine di venti giorni da quella della comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire i sottonotati documenti in carta legale attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego entro il primo mese di servizio:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato;

f) certificato di carichi pendenti, rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

g) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia del foglio matricolare o estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati);

h) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere non anteriori a tre mesi prima della data della richiesta da parte del Ministero di cui al comma precedente.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti, entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CP) i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CP) nel ruolo normale delle capitanerie di porto e seguiranno un corso d'istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale di Livorno ed un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto, per la durata complessiva di dodici mesi.

La mancata presentazione al corso di istruzione comporta, giusta art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la decadenza dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1987

Il Ministro della difesa
ZANONE

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1987
Registro n. 32 Difesa, foglio n. 98

ALLEGATO *A*

(Domanda da compilare in carta legale)

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 1ª Divisione 00100 ROMA

Io sottoscritto ...
nato a ... (provincia di)
il ... appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di ... residente a (1)
c.a.p. (provincia di).
via ... n. ... chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a sedici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 268 del 16 novembre 1987.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. (3);

di non aver riportato condanne penali o di non aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del titolo di studio.
conseguito presso l'Università o istituto superiore.
nell'anno accademico con la votazione di .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5);

con riguardo ai limiti di età di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata. (6);

di non trovarmi nelle specifiche condizioni di esclusione dal concorso indicate all'art. 3, paragrafo *c*), del bando di concorso.

Dichiaro altresì di voler sostenere un colloquio facoltativo sulle seguenti lingue estere (7).

Allego, su carta legale, una mia fotografia firmata, con dichiarazione di autenticità della foto e firma.

Il mio recapito, ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso è (8).

Data,

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (9).

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza dello stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso; indicare anche i procedimenti penali in corso, specificando l'autorità che procede.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Indicare una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco sulle quali si vuole sostenere l'esame facoltativo.

(8) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(9) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dell'ufficiale alla certificazione.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

N. d'ord.	MATERIE D'ESAME	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti: (1)		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali: (2)		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	15 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua estera facoltativa (3)	15 min.	

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) È facoltà dei candidati di sostenere prove orali su una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. Per il candidato che superi la prova di una lingua estera, al punto medio degli esami espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure mezzo punto, o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di conoscenza della lingua, per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote.

Il punteggio od i punteggi predetti influiscono esclusivamente sulla graduatoria degli idonei in tutte le prove obbligatorie.

1 *Diritto della navigazione Parte marittima*

Tesi 1ª:

Definizioni, carattere, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della Marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il registro italiano navale.

Tesi 2ª:

Il personale marittimo. Ordinamento della gente di mare. Matricola e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare. Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª:

I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª:

Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione.

Tesi 5ª:

Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave. Pubblicità della proprietà della nave. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª:

L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione: l'armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto d'arruolamento.

Tesi 7ª:

I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª:

Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno, avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento d'avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª:

Urto di navi e responsabilità per danni a terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni di rischi della navigazione.

Tesi 10ª:

Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cenni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2 *Diritto internazionale marittimo*

Tesi 1ª:

Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 2ª:

L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª:

Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamentazione internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª:

Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco. Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª:

Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª:

Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3 *Diritto privato e cenni di procedura civile*

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Società e Stato. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª:

Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto. Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio e residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª:

Fatto e atto giuridico. Il negozio giuridico, concetto classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 4ª:

La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª:

L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 6ª:

Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª:

Il contratto: nozioni e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª:

Le imprese commerciali. Le società: cenni generali sui tipi di società. I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª:

Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione. Cenni generali sul fallimento e le altre procedure concorsuali.

Tesi 10ª:

Successione legittima e testamentaria.

4 *Diritto penale e cenni di procedura penale*

Tesi 1ª:

La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª:

Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze del reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª:

Delle pene. Pene principali e accessorie. Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª:

Atti di polizia giudiziaria. Della istruzione preliminare. Dell'arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª:

Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sul giudizio e sulla sentenza. Cenni sulla esecuzione penale. Del casellario giudiziario.

5 *Diritto costituzionale*

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª:

La Costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª:

Il Parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª:

Il Capo dello Stato, il potere esecutivo, il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª:

La funzione giurisdizionale: la magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª:

I diritti e i doveri pubblici dei cittadini. Il referendum. I partiti politici. I sindacati.

6 *Diritto amministrativo*

Tesi 1ª:

Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione, concetti generali. L'amministrazione statale centrale e periferica.

Tesi 2ª:

Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª:

L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª:

Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª:

Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª:

I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª:

La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. Il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi. L'Avvocatura dello Stato.

Tesi 8ª:

La Corte dei conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurisdizionali.

7 *Economia politica*

Tesi 1ª:

Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª:

La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro, capitale. L'organizzazione della produzione. L'impresa. La concorrenza. Le crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª:

La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistemi monetari. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª:

La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita e il plus valore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª:

I salari. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai. Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª:

La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. L'aumento della popolazione mondiale.

8 *Geografia economica*

Tesi 1ª:

Oceani e mari: moto ondoso, le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª:

Economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª:

L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª:

La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª:

I porti. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª:

L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

87A8678

Concorso, per esami, per la nomina di otto guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 «Ordinamento della Marina militare», e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66 «Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni»;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, concernente il programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli della Marina militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288 «Elevazione del limite massimo d'età per accedere ai pubblici concorsi» ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382 «Norme di principio sulla disciplina militare»;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 «Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali»;

Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224 «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza»;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1987, registro n. 20 Difesa, foglio n. 113, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'ammissione ai vari Corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a otto posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno nei giorni 3 e 4 maggio 1988.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile:

in possesso del diploma di capitano di lungo corso, i quali, oltre a non aver superato il ventottesimo annno di età, abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile;

in possesso della patente di capitano di lungo corso che non abbiano superato il trentesimo annno di età.

Art. 3.

I concorrenti dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) possedere l'idoneità fisica e le qualità attitudinali richieste per l'arruolamento quale ufficiale della Marina militare in servizio permanente, di cui al successivo art. 4;

b) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina o in altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari, né essere stati rinviati da precedenti concorsi per insufficienza delle qualità attitudinali o in base all'art. 7 del presente decreto. Di quanto precede dovranno fare esplicita dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso di cui all'allegato *A* del presente bando.

Art. 4.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'«Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, integrata dai seguenti requisiti particolari:

a) *Dati somatici.*

La statura non deve essere inferiore a m 1,65 e superiore a m 1,95; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

b) *Potere visivo.*

Visus complessivo non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;

5 diottrie per ipermetropia; se vi è astigmatismo la correzione totale non dovrà comunque superare le 4 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e le 5 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto;

3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare.

Normalità del senso cromatico (da accertare con tavole pseudoisocromatiche).

Sono motivi di inidoneità tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura, nonché gli strabismi manifesti.

c) *Esame otorinolaringoiatrico.*

È richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

La funzione uditiva deve essere misurata con audiometro in camera silente e possono essere tollerate le seguenti soglie:

bilateralmente: sulla soglia di 30 dB come media delle frequenze da 125 a 4000 Hz;

nell'orecchio meno efficiente:

soglia di 35 dB per 125 Hz;
soglia di 30 dB per 250-500 Hz;
soglia di 25 dB da 1.000 a 3.000 Hz;
soglia di 35 dB per 4.000 Hz.

In più può essere tollerata una perdita fino a 45 dB, circoscritta però, al campo di frequenza superiore a 4.000 Hz.

Sono causa di non idoneità, tra l'altro:

1) le chiazze calcaree sulle membrane timpaniche e gli esiti calcifici di otopatia solo quando compromettono la funzione uditiva nei limiti sopra indicati;

2) le stenosi nasali che riducono in maniera molto accentuata la respirazione nasale;

3) i disturbi della parola (balbuzie, dislalia, disartria) anche se in forma lieve.

L'idoneità fisica viene accertata anche in base agli esami di laboratorio collaterali più comuni e strumentali.

I requisiti attitudinali saranno accertati attraverso lo svolgimento di una serie di prove (collettive ed individuali) di livello e di personalità, integrate da un colloquio individuale.

L'esito degli accertamenti di cui sopra è inappellabile.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2 sono elevati per le categorie di candidati per i quali leggi speciali prevedono deroghe. Comunque il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione da allegare alla domanda.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, conforme all'allegato *A*, deve essere inviata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - Roma, a mezzo raccomandata, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà contenere l'indirizzo esatto del concorrente, comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione all'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere possibile al Ministero della difesa, che non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, né tantomeno da ritardata ricezione di documenti o di avvisi di convocazione dovuta a disguidi, ritardi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare la propria fotografia firmata, formato tessera a mezzo busto su fondo bianco, di data recente. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'interessato.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del capo dell'ufficio o dell'ufficiale alla certificazione nel quale essi prestano servizio.

Non sono ammesse riserve di alcun genere sulla presentazione della documentazione da allegare.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro della marina mercantile, è composta da:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP).

Membri:

un capitano di vascello (CP) o, qualora, il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP) con la carica di vice presidente; un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore ed un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a consigliere

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto, per la sola durata delle relative prove, professori civili di grado universitario.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma in allegato *B* al presente decreto.

Le due prove scritte si svolgeranno in giorni diversi. Per ciascuna prova la commissione avrà formulato preventivamente, in adunanza segreta, tre temi e li avrà chiusi in pieghi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei candidati sarà invitato a scegliere, mediante sorteggio, il tema da svolgere.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri e manoscritti salvo i manuali di leggi e di decreti inseriti nella raccolta ufficiale che la commissione ritenesse porre a loro disposizione. Chi contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Nelle prove orali il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte per ciascuna materia d'esame. La commissione ha facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna materia.

È facoltà del candidato sostenere la prova orale su una o più delle seguenti lingue estere: inglese, francese, tedesco. In tal caso dovrà farne specifica richiesta nella domanda di ammissione indicando la/le lingue estere prescelte.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, nel termine di venti giorni da quello di comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire i sottonotati documenti in carta legale attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego entro il primo mese di servizio:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato;

f) certificato di carichi pendenti, rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

g) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio od estratto matricolare per gli ufficiali: copia del foglio matricolare od estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari certificato di esito di leva per i rivedibili ed riformati);

h) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

della patente di capitano di lungo corso;
del diploma di capitano di lungo corso.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo.

I documenti indicati alle lettere *a), b), e), f)*, dovranno essere non anteriori a tre mesi prima della richiesta da parte del Ministero, di cui al comma precedente.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo ed impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a), b), e), f)*, salvo l'obbligo di dimostrare, con appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale od impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a guardiamarina (CP) i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati guardiamarina (CP) nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e seguiranno un corso d'istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale di Livorno ed un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la durata complessiva di dodici mesi, al termine del quale saranno promossi sottotenenti di vascello (CP).

La mancata presentazione al corso di istruzione comporta, giusta art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la decadenza dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1987

Il Ministro della difesa
ZANONE

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1987
Registro n. 32 Difesa, foglio n. 99

ALLEGATO *A*

(Domanda da compilare in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00196 ROMA

Io sottoscritto ...
nato a ... (provincia di ...) il ...
appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di ...
residente a (1) ... c.a.p. ... (provincia di ...)
via ...
chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a otto posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 16 novembre 1987.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ... (3);

di non aver riportato condanne penali, né di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio ... conseguito presso ... nell'anno scolastico ... con la votazione di ... (5);

di essere sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e di aver effettuato due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, o in sostituzione di essere patentato capitano di lungo corso;

con riguardo ai limiti di età, di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata ... (6);

di non trovarmi nelle specifiche condizioni di esclusione dal concorso indicate all'art. 3, paragrafo *b)*, del bando di concorso.

Dichiaro altresì di voler sostenere un colloquio facoltativo sulle seguenti lingue estere ... (7).

Allego su carta legale una mia fotografia, firmata, con dichiarazione di autenticità della foto e della firma.

Il mio recapito, ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso, è: ... (8).

(luogo) (data)

Firma
(per esteso nome e cognome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma ... (9).

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza dello stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Indicare anche i procedimenti penali in corso specificando l'autorità che procede.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Indicare una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco sulle quali si vuole sostenere l'esame facoltativo.

(8) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(9) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto dell'ufficiale alla certificazione.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

N. d'ord.	MATERIE D'ESAME	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti: (1)		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali: (2)		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	20 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua estera facoltativa (3)	15 min.	

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) È facoltà dei candidati di sostenere prove orali su una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. Per il candidato che superi la prova di una lingua estera, al punto medio degli esami espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure mezzo punto, o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di conoscenza della lingua; per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote.

Il punteggio od i punteggi predetti influiscono esclusivamente sulla graduatoria degli idonei in tutte le prove obbligatorie.

1 - *Diritto della navigazione - Parte marittima*

Tesi 1ª:

Definizioni, caratteri, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione. Cenni storici. L'ordinamento amministrativo della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della Marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il registro italiano navale.

Tesi 2ª:

Il personale marittimo. Ordinamento della gente di mare. Matricole e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare. Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª:

I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª:

Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione.

Tesi 5ª:

Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione, nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave. Pubblicità della proprietà navale. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª:

L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione: l'armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto d'arruolamento.

Tesi 7ª:

I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª:

Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno, avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento d'avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª:

Urto di navi e responsabilità per danni a terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione.

Tesi 10ª:

Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cenni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2 *Diritto internazionale marittimo*

Tesi 1ª:

Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio.

Tesi 2ª:

L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª:

Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamento internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª:

Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco. Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª:

Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª:

Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3 *Diritto privato e cenni di procedura civile*

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Società e Stato. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª:

Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto. Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio o residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª:

Patto e atto giuridico. Il negozio giuridico: concetto, classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 4ª:

La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª:

L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 6ª:

Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª:

Il contratto: nozione e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª:

Le imprese commerciali. Le società: cenni generali sui tipi di società. I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª:

Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione. Cenni generali sul fallimento e le altre procedure concorsuali.

Tesi 10ª:

Successione legittima e testamentaria.

4 *Diritto penale e cenni di procedura penale*

Tesi 1ª:

La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª:

Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze del reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª:

Delle pene. Pene principali e accessorie. Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª:

Atti di polizia giudiziaria. Della istruzione preliminare. Dell'arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª:

Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sulla esecuzione penale. Del casellario giudiziario.

5 *Diritto costituzionale*

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª:

La Costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª:

Il Parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª:

Il Capo dello Stato, il potere esecutivo, il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª:

La funzione giurisdizionale: la Magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª:

I diritti e i doveri pubblici dei cittadini. Il referendum. I partiti politici. I sindacati.

6 *Diritto amministrativo*

Tesi 1ª:

Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione, concetti generali. L'amministrazione statale e periferica.

Tesi 2ª:

Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª:

L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª:

Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª:

Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª:

I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª:

La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. Il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi. L'Avvocatura dello Stato.

Tesi 8ª:

La Corte dei conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurisdizionali.

7 *Economia politica*

Tesi 1ª:

Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª:

La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro capitale. L'organizzazione della produzione. L'impresa. La concorrenza. La crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª:

La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistema monetario. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª:

La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita e il plus valore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª:

I salari. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai. Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª:

La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. L'aumento della popolazione mondiale.

8 *Geografia economica*

Tesi 1ª:

Oceani e mari: moto ondoso. Le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª:

Economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª:

L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª:

La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª:

I porti. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª:

L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

87A8679

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico del personale non statale presso la stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

È indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico (operatore chimico) in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso del diploma di qualifica di operatore chimico rilasciato da un istituto tecnico professionale di Stato o legalmente riconosciuto per l'industria e l'artigianato.

Sarà ritenuto valido solo il seguente titolo superiore sempreché rilasciato da istituto d'istruzione statale o legalmente riconosciuto: maturità professionale per tecnico delle industrie chimiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese, viale Alcide De Gasperi, 3, telefono 02/510031.

87A9958

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove di esame dei concorsi a sedici posti di ispettore, tre posti di perito, un posto di coadiutore meccanografo e un posto di agente tecnico.

La sede, il luogo e la data in cui si svolgeranno le prove relative ai seguenti concorsi:

concorso, per titoli integrato da colloquio, a sedici posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della ex carriera direttiva - livello VII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1986;

concorso, per esami, a tre posti di perito in prova nel ruolo tecnico della ex carriera di concetto - livello VI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1986;

concorso, per esami, ad un posto di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale tecnico della ex carriera esecutiva - livello IV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1986;

concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera ausiliaria (personale tecnico) - livello II, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1986,

saranno portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione di un successivo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 dicembre 1987.

87A9956

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per esami, a quindici posti di analista nel ruolo degli analisti del servizio repressioni frodi, settima qualifica funzionale.

In data 30 ottobre 1987 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1986.

87A10118

Avvisi relativi alla pubblicazione dei risultati di concorsi a quattro posti di sperimentatore e a cinque posti di coadiutore del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

In data 30 ottobre 1987 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica con programma di esame in agronomia e coltivazioni erbacee, indetto con decreto ministeriale 8 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985.

In data 30 ottobre 1987 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, quarta qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1986.

87A10117

Avvisi relativi alla pubblicazione dei risultati di concorsi a posti di segretario nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili

In data 30 ottobre 1987 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per esami, a tre posti, elevati a cinque, di segretario nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, sesta qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 5 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985.

In data 30 ottobre 1987 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per esami, a cinque posti di segretario nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, sesta qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1984.

In data 30 ottobre 1987 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per esami, a nove posti di segretario nel ruolo dei servizi contabili, centrale e periferico, sesta qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986.

87A10116

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, mediante esperimento pratico, ad un posto di operaio specializzato, con qualifica di falegname, quarta qualifica funzionale.

In data 30 ottobre 1987 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 27 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1986.

87A10115

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera dirigenziale

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennao 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Considerato che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente superiore con le modalità di cui all'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, risultano disponibili due posti e che non si prevede attualmente la disponibilità di ulteriori posti entro il 31 dicembre 1987;

Considerato, altresì, che dei predetti due posti, uno deve essere conferito mediante concorso per titoli di servizio ed uno secondo il turno di anzianità;

Vista la delibera della sezione del controllo della Corte dei conti n. 1580 del 10 ottobre 1985, con cui è stato fissato il criterio della non valutabilità delle anzianità pregresse maturate nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento per i funzionari acceduti alla qualifica di primo dirigente;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo della carriera dirigenziale della Corte dei conti.

Sono ammessi a detto concorso i primi dirigenti dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre 1987, tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 2.

Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti d'istituto: punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 5.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda di ammissione al concorso i titoli di servizio, di cui all'art. 2, allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia in possesso.

Art. 4.

L'esclusione del concorso degli aspiranti sprovvisti dei requisiti prescritti sarà disposta con decreto motivato del Presidente della Corte.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sara composta da un presidente di sezione della Corte dei conti con funzioni di presidente, e da due funzionari della Corte con qualifica non inferiore a dirigente superiore; fungerà da segretario un impiegato della carriera direttiva della Corte dei conti con qualifica non inferiore a direttore di segreteria o di revisione.

Art. 6.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto del Presidente della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1987

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1987
Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 388

87A10052

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso pubblico, per esami e titoli, per l'ammissione al 10° corso di preparazione, con la concessione di borse di studio, per il reclutamento di novantasei impiegati civili alla settima qualifica funzionale di vari Ministeri.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento ed il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali sono stati determinati i posti da mettere a concorso nell'anno 1986, per i singoli ruoli degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, riservati al reclutamento mediante i corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 1985, concernente la nuova normativa dei corsi di reclutamento organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 1985;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 1987, n. 227, con il quale vengono apportate modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, sopracitato, anche allo scopo di adeguarne talune disposizioni a quelle recate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Preso atto dell'approvazione del comitato direttivo della Scuola superiore e sentito il comitato didattico della Scuola stessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1987, registro n. 6, foglio n. 331, con il quale al prof. Livio Paladin, Ministro per la funzione pubblica, sono state delegate, fra l'altro, le funzioni necessarie ad assicurare l'attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, per l'ammissione a distinti corsi di preparazione per il reclutamento di complessivi novantasei impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale del Ministero della difesa e di altri Ministeri così suddivisi:

a) settanta consiglieri della ex carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa;

b) quindici consiglieri della ex carriera direttiva amministrativa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

nove consiglieri della ex carriera direttiva amministrativa nel ruolo delle intendenze di finanza Ministero delle finanze;

due consiglieri della ex carriera direttiva amministrativa nel ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione · Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il numero complessivo degli allievi utilmente collocati nella graduatoria del suddetto concorso, ammessi ai corsi di preparazione, è di ottantaquattro per il corso di cui alla lettera *a)* e di trentuno per il corso di cui alla lettera *b)* del precedente comma.

I corsi si svolgeranno presso le sedi di Roma e di Caserta per quel che riguarda il Ministero della difesa e presso la sede di Roma per gli altri Ministeri.

Art. 2.

Alla procedura concorsuale riguardante il Ministero della difesa potranno essere ammessi coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti di cui al successivo art. 3, anche di quelli indicati nei seguenti punti:

a) possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o scienze economiche, o statistica ed equipollenti, ed età non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente ed indicati nell'allegato *C;*

b) iscrizione all'ultimo anno dei corsi di laurea indicati alla precedente lettera *a)*, in regola con gli esami e di età non superiore agli anni 24.

Alla procedura concorsuale riguardante gli altri Ministeri potranno essere ammessi coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti di cui al successivo art. 3, anche di quelli indicati nei seguenti punti:

a) possesso di un diploma di laurea ed età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente ed indicati nell'allegato *C;*

b) iscrizione all'ultimo anno di corso di laurea in regola con gli esami ed età non superiore agli anni 24 o 25 o 26 a seconda della durata di 4 o 5 o 6 anni del corso stesso.

Potranno partecipare al concorso anche i dipendenti di ruolo delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, appartenenti a qualifiche funzionali inferiori a quella cui si riferisce il concorso, che si trovino nelle condizioni previste in uno dei precedenti punti. Per essi si prescinde dai limiti massimi di età suindicati.

Art. 3.

I candidati, per essere ammessi al concorso, devono essere in possesso, oltre che di quelli del precedente art. 2, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) idoneità fisica all'impiego;
c) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
d) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale ed accompagnate da una copia delle stesse in carta libera, corredate dall'eventuale documentazione di cui al successivo art. 6, devono essere inviate al seguente indirizzo: Scuola superiore della pubblica amministrazione Palazzo ex Reggia 81100 Caserta.

Le domande possono essere presentate a mano, ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al predetto recapito della Scuola.

Nel primo caso fa fede la data di consegna alla segreteria della Scuola; nel secondo caso fa fede la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Nella domanda di ammissione al concorso indicata nel precedente articolo, domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome (per le donne coniugate quello da nubile), il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta), la data ed il luogo di nascita, il domicilio e, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età (allegato *C*);
2) la procedura concorsuale alla quale intendono partecipare;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;
6) la posizione relativa agli obblighi militari;
7) se impiegati civili dello Stato, la data di assunzione in servizio, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica o il livello funzionale, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio;
8) indicazione degli studi e dei titoli culturali posseduti, in particolare:

a) i laureati dovranno indicare la media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti durante il corso di laurea nonché il voto conseguito nell'esame di laurea stesso;
b) gli studenti universitari, oltre all'età, dovranno dichiarare di essere iscritti all'ultimo anno del corso di laurea e di aver superato tutti gli esami fino all'anno precedente compreso. I suddetti, oltre l'indicazione della media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate agli esami sostenuti nel corso di laurea, dovranno far conoscere il punteggio (espresso in sessantesimi) conseguito nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore.

Nella domanda deve risultare altresì l'indicazione del recapito al quale il candidato desidera che gli siano indirizzate le comunicazioni da parte della Scuola, con la esatta indicazione del c.a.p. e possibilmente anche il recapito telefonico. Ogni eventuale variazione del recapito stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere, a pena di esclusione dal concorso, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, o dalle altre autorità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero dal funzionario della Scuola superiore della pubblica amministrazione delegato a ricevere le domande.

Per i pubblici dipendenti e per coloro che si trovino alle armi, la firma può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto militare presso il quale prestano servizio.

La scuola si riserva di invitare a regolarizzare entro quindici gioni dalla data di ricezione, quelle domande che risultassero incomplete o comunque recanti inesattezze o vizi di forma sanabili.

Art. 6.

I laureati possono allegare alla domanda, qualora ne siano in possesso, un certificato rilasciato dalla competente Università dal quale risulti la facoltà che ha conferito il diploma di laurea, gli esami che sono stati superati durante il corso e le votazioni riportate.

Gli aspiranti non laureati possono produrre un certificato dal quale risulti il punteggio (espresso in sessantesimi) conseguito nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore ed un certificato universitario dal quale risulti espressamente:

1) il corso di laurea cui sono iscritti;
2) iscrizione all'ultimo anno di corso;
3) di aver superato tutti gli esami relativi agli anni di corso precedenti all'ultimo;
4) gli esami superati con l'indicazione del voto riportato in ciascuno.

Gli aspiranti potranno allegare alla domanda ogni altro certificato o titolo culturale che riterranno attinente e secondo le indicazioni espresse nel successivo art. 11.

I certificati anzidetti e tutti gli altri titoli che i candidati riterranno di dover presentare, dovranno essere prodotti con l'osservanza delle norme vigenti sull'imposta di bollo.

Tutti i certificati e i titoli di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, qualora non presentati con la domanda di ammissione, dovranno essere inviati dai candidati dopo il superamento della prova scritta, secondo le modalità di cui al successivo art. 11.

Art. 7.

Le commissioni esaminatrici del concorso, da costituire in base alle disposizioni vigenti, saranno nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

Tutti coloro che hanno presentato domanda nei termini, sono ammessi alla prova scritta sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, qualora non abbiano ricevuto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione comunicazione di esclusione dal concorso stesso, sono tenuti a presentarsi muniti di penna e di un valido documento di riconoscimento, per sostenere la prova scritta.

Le date e le sedi di svolgimento delle prove scritte saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale *del 15 gennaio 1988.*

Art. 9.

Gli esami di ammissione ai corsi consistono in una prova scritta ed in un colloquio.

Per la prova scritta la commissione esaminatrice proporrà un argomento per ognuna delle materie sottoindicate riunite in tre gruppi; i candidati nel termine massimo di otto ore dovranno redigere una sintetica trattazione di tre argomenti, scelti tra quelli indicati dalla commissione nelle seguenti materie, uno per ciascuno dei seguenti gruppi:

1° gruppo:

diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
diritto privato;

2° gruppo:

contabilità generale dello Stato;
ragioneria generale ed applicata;
statistica;
economia politica;

3° gruppo:

scienza dell'amministrazione;
sociologia dell'organizzazione;
storia contemporanea.

Le risposte dovranno essere tali da evidenziare, unitamente alla preparazione culturale e professionale, anche le capacità di organizzare le proprie conoscenze con essenzialità e rigore terminologico.

Particolare importanza assumerà la capacità di sintesi dimostrata dai candidati unitamente alla maturità di giudizio e alla originalità delle soluzioni prescelte.

A ciascuna risposta la commissione assegnerà un punteggio espresso in trentesimi.

La prova scritta si intenderà superata e sarà quindi consentita l'ammissione al colloquio, quando il candidato abbia ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna risposta ai tre quesiti prescelti.

Art. 10.

Negli albi delle sedi della Scuola di Roma, Caserta, Bologna e Reggio Calabria, saranno esposti gli elenchi degli ammessi agli orali con l'indicazione per ciascuno del punteggio riportato nella prova scritta, della data e della sede del colloquio.

Dell'affissione di tali elenchi sarà dato avviso a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Comunicazione dell'ammissione al colloquio verrà data comunque ai candidati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Con le date del colloquio, sarà previsto il giorno di recupero per i candidati che, per cause di forza maggiore, non potessero presentarsi al colloquio alla data prestabilita.

In tale ipotesi i concorrenti interessati dovranno far pervenire telegraficamente, a pena di decadenza e, comunque, non oltre l'ora di chiusura del previsto colloquio, sia alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, all'indirizzo di cui al successivo art. 13, sia alla commissione esaminatrice, comunicazione circa la causa di forza maggiore, fornendo, appena possibile, la certificazione relativa.

Qualora si tratti di causa imputabile a malattia, dovrà essere esibito apposito certificato rilasciato da un medico militare o dall'unità sanitaria, dal quale risulti la natura dell'infermità e la dichiarazione espressa che l'infermità stessa non ha potuto consentire di sostenere il colloquio.

Il colloquio si intende superato ove il candidato consegua la votazione minima di ventuno trentesimi.

Le prove orali verteranno sulle seguenti quattro materie di cui si forniscono in allegato i programmi:

1) istituzioni di diritto;
2) economia politica;
3) materia a scelta tra: storia contemporanea o sociologia dell'organizzazione (da precisare nella domanda di partecipazione al concorso);
4) lingua straniera a scelta: inglese, francese, tedesco e spagnolo (da precisare nella domanda di partecipazione al concorso).

I candidati potranno chiedere di sostenere un colloquio, oltre che nella lingua scelta per la prova obbligatoria, in una o più lingue tra quelle sopraindicate, il cui esito darà luogo ad un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di un punto per ciascuna lingua, con un massimo di tre punti.

Art. 11.

I candidati ammessi al colloquio sono tenuti a far pervenire, entro venti giorni dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del precedente art. 10, i certificati di cui al precedente art. 6, primo e secondo comma, nonché i titoli eventualmente posseduti che non abbiano già allegato alla domanda di partecipazione, al seguente indirizzo: Scuola superiore della pubblica amministrazione - Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma.

I titoli suddetti, in regola con le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo, devono risultare conseguiti entro e non oltre la data di pubblicazione dell'avviso sopracitato.

Costituiscono titoli valutabili ai fini della graduatoria di ammissione, oltre alle votazioni riportate nel corso universitario, pubblicazioni, la frequenza di corsi di specializzazione e perfezionamento, lo svolgimento di ricerche e studi attinenti alle materie di esame di cui al precedente art. 9, le esperienze lavorative presso amministrazioni pubbliche ed aziende private, la idoneità conseguita in precedenti pubblici concorsi ed anche ogni altro titolo che la commissione ritenga utile valutare, ivi compresi i diplomi di laurea e le specializzazioni ritenute coerenti con l'attività amministrativa.

Qualora trattisi di pubblicazioni, possono essere prese in considerazione soltanto quelle già stampate o, in via eccezionale, testi dattiloscritti purchè accompagnati da un certificato dell'editore interessato che ne attesti la prossima pubblicazione.

Per gli aspiranti non laureati, la commissione valuta il risultato conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore.

Per i candidati dipendenti dalla pubblica amministrazione sarà valutato anche il servizio prestato.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice disporrà di un massimo di dieci punti.

Art. 12.

Le graduatorie finali dei vincitori del concorso di ammissione ai corsi saranno compilate sulla base della somma del punteggio medio attribuito nella prova scritta, del punteggio del colloquio e della valutazione dei titoli.

Coloro che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data dello stesso, eventuali titoli attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni, ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio (allegato *D*).

Sono dichiarati vincitori del concorso di ammissione ai corsi, nei limiti di ottantaquattro unità per la procedura relativa al Ministero della difesa e di trentuno unità per la procedura relativa agli altri Ministeri, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie entro i suddetti limiti.

Le graduatorie dei vincitori saranno approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 13.

Le graduatorie dei vincitori del concorso di ammissione ai corsi verranno esposte negli albi delle quattro sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e di tale affissione verrà data notizia con comunicazione della Scuola nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai vincitori stessi ne verrà data comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro il termine di trenta giorni dalla sopracitata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, i concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno, a pena di decadenza, presentare o spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento all'indirizzo della: Scuola superiore della pubblica amministrazione - Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 Roma, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età, tenendo conto del disposto della legge 3 giugno 1978, n. 288);
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato attestante che il candidato è in godimento di diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) documento relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato rilasciato da un medico militare o dall'unità sanitaria, dal quale risulti sia che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale aspira, sia che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve dare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

La scuola ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai precedenti punti *b)* e *c)* dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo devono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo suindicato, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni, il solo documento di cui alla lettera *f)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

I certificati di cui alle lettere *b), c), d),* ed *f),* debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione.

Qualora entro i trenta giorni successivi alla data di spedizione del plico raccomandato contenente i documenti non pervenga all'interessato l'avviso di ricevimento da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione, lo stesso deve darne immediata comunicazione alla Scuola, confermando, nel contempo, l'accettazione della partecipazione al corso.

Svolgimento del corso

Art. 14.

I corsi di preparazione per il reclutamento avranno la durata di circa nove mesi a tempo pieno e si svolgeranno presso le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione indicate nel precedente art. 1.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione si riserva la facoltà di attivare i corsi anche in sedi diverse, secondo le proprie esigenze organizzative.

I vincitori del concorso dovranno presentarsi per la frequenza del corso, presso la sede prevista, alla data comunicata.

Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, saranno esclusi dal corso stesso.

Art. 15.

Durante la frequenza del corso, agli allievi che non siano dipendenti civili dello Stato, verrà corrisposta in rate mensili, una borsa di studio di importo pari al settanta per cento dello stipendio ed altri assegni continuativi spettanti agli impiegati civili di prima nomina nella settima qualifica funzionale, esclusi gli emolumenti spettanti a titolo di competenza accessoria.

Agli stessi compete il trattamento assistenziale previsto per gli impiegati civili dello Stato, previa ritenuta ai sensi della legge.

Le assenze per i motivi di salute, durante lo svolgimento del corso, dovranno essere giustificate con certificato medico rilasciato, anche per un solo giorno, dall'unità sanitaria locale.

Ogni assenza giustificata da motivi diversi dalla malattia comporterà la riduzione giornaliera della borsa di studio, calcolata in un trentesimo dell'importo mensile, salvo casi assolutamente eccezionali che saranno singolarmente valutati dal comitato direttivo.

L'assenza che si protragga per un periodo complessivamente superiore a trenta giorni e incida negativamente sul profitto dell'allievo, può determinare l'esclusione dal corso e la perdita della borsa di studio, da disporsi con provvedimento definitivo del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, su conforme parere del comitato direttivo.

L'allievo che interrompa la frequenza del corso per motivi personali o che non accetti la nomina alla fine del corso o che non assuma servizio presso l'amministrazione di destinazione o che in quest'ultima non rimanga per un periodo non inferiore ad un anno è tenuto a rimborsare gli importi della borsa di studio percepiti durante il corso.

Agli allievi del corso che siano dipendenti civili dello Stato, competerà per tutta la durata del corso il trattamento economico relativo alla loro qualifica, quali impiegati considerati in servizio a tutti gli effetti presso le amministrazioni di appartenenza, ovvero quello stabilito per gli allievi esterni, se più vantaggioso, con relativa integrazione da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 16.

Il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinerà le modalità di svolgimento del corso di preparazione, degli esami di metà corso e di fine corso, della nomina e, per quanto riguarda la procedura di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, della scelta delle amministrazioni indicate nel suddetto articolo.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa richiamo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 9 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 settembre 1985, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1987, n. 227, recante modificazioni al decreto predetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1987.

Alla nomina dei candidati che supereranno i corsi si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro interessato con decorrenza dalla data indicata nel decreto stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 luglio 1987

Il Ministro: PALADIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1987
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 76

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(per esigenze di ordine meccanografico,
si raccomanda di compilare la domanda
di ammissione
con scrittura dattilografica)

.l.. sottoscritt.. ....
cognome (per le donne indicare quello da nubile) nome
nat. il .... a.........................
(provincia di ....) domiciliat.. ....
(via o piazza - c.a.p. - città - provincia)
chiede di essere ammess.. a partecipare al corso di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di (indicare a quale delle due procedure, previste all'art. 1 si intende partecipare).

A tal fine dichiara:

(per i laureati) di essere in possesso del diploma di laurea in. ....
conseguito il .... presso l'Università degli studi di.
..........................;

(per i laureandi) di essere iscritto/a all'ultimo anno del corso di laurea in .... della facoltà di. ....
presso l'Università degli studi di............................ .. e di aver sostenuto con esito positivo tutti gli esami relativi agli anni precedenti all'ultimo anno in corso;

di non essere dipendente della pubblica amministrazione oppure (per i dipendenti della pubblica amministrazione) di appartenere alla qualifica funzionale (o categoria o livello) del.......................
e di prestare servizio presso (indicare l'amministrazione e l'ufficio di appartenenza).....................

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino/a italiano/a;

(per i soli laureati) di avere diritto all'elevazione del limite di età in quanto (indicare i motivi che danno diritto all'elevazione).

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (in caso negativo, indicare i motivi) ....;

di non aver riportato condanne penali e di non aver attualmente procedimenti penali pendenti (in caso affermativo anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale): di aver riportato le seguenti condanne penali (indicare la natura e gli estremi delle condanne penali) ....;
e di aver pendenti i seguenti procedimenti penali ....;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione ....;

di non essere stato/a destituito/a dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

di aver riportato:

a) (per i laureati) la seguente media nelle votazioni degli esami sostenuti durante il corso di laurea in ....
(la media va espressa in trentesimi), nonché il voto di ....
nell'esame di laurea;

b) (per i laureandi) la seguente media nelle votazioni degli esami già sostenuti per il corso di laurea in .... (la media va espressa in trentesimi), nonché di aver conseguito il punteggio di .... (espresso in sessantesimi) nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore;

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali (vedi articoli 6 e 11 del bando di concorso) ....;

di scegliere quale terza materia per la prova orale (tra storia contemporanea e sociologia dell'organizzazione) ....;

di scegliere quale quarta materia per la prova orale (tra inglese, francese, tedesco e spagnolo) ....;

di voler sostenere la prova facoltativa in (tra inglese, francese, tedesco e spagnolo) indicare al massimo tre lingue diverse da quella scelta per la prova obbligatoria ....;

di scegliere (per la procedura sub lettera *a)* art. 1), in ordine preferenziale tra le sedi della Scuola superiore quella di Roma o Caserta presso la quale gradirebbe frequentare il corso di preparazione;

che il recapito cui desidera vengano inviate le comunicazioni relative al corso è il seguente .... tel. ...., impegnandosi a far conoscere eventuali successive variazioni del recapito stesso.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti, regolari in bollo (se disponibili):

1) (per i laureati) diploma di laurea, con l'indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni riportate;

2) (per i laureandi) certificato rilasciato il .... dall'Università degli studi di .... dal quale risulti la sua iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea in .... della facoltà di .... e che sono stati superati dallo/a scrivente tutti gli esami del predetto corso di laurea relativi agli anni precedenti all'ultimo anno di corso (nel certificato devono risultare tutti gli esami superati con le relative votazioni);

3) i seguenti titoli culturali posseduti ....

Allega infine copia in carta libera della presente istanza, come stabilito dall'art. 4 del bando di concorso.

Data,

Firma ....
(da autenticare da parte di una delle autorità indicate all'art. 5)

ALLEGATO *B*

ISTITUZIONI DI DIRITTO

1. L'ordinamento giuridico italiano e l'organizzazione costituzionale.

Diritto e ordinamento giuridico. Gli ordinamenti giuridici statuali. L'ordinamento giuridico dello Stato italiano. Formazione ed evoluzione storica dello Stato italiano. I principi fondamentali della Costituzione del 1° gennaio 1948. Linee generali dell'organizzazione costituzionale. I rapporti tra Parlamento e Governo, le diverse figure soggettive pubbliche della Costituzione. I modi di produzione del diritto obiettivo e la gerarchia delle fonti. Le leggi: la formazione, l'interpretazione e l'applicazione delle leggi. I regolamenti. Il ruolo della giurisprudenza nell'interpretazione delle norme giuridiche. Il sindacato giurisdizionale delle leggi: la Corte costituzionale.

2. La pubblica amministrazione: organizzazione ed attività.

Nozioni generali del diritto amministrativo. I soggetti di diritto pubblico. Lo Stato, gli enti pubblici funzionali. Le regioni, gli enti locali. Principi generali dell'organizzazione amministrativa. In particolare: accentramento e decentramento; gerarchia e direzione; controllo; delega; collegialità; collaborazione ed ausiliarità. L'attività amministrativa. Le potestà pubbliche. Il provvedimento amministrativo: esistenza, validità, operatività ed efficacia. Il provvedimento amministrativo: nozioni generali e tipologie procedimentali. I beni dello Stato. I contratti. Bilancio di previsione annuale. Bilancio pluriennale. Legge finanziaria. Gestione di competenza e gestione dei residui. Fasi delle entrate e delle spese. La rendicontazione. Compiti delle Ragionerie centrali e della Corte dei conti. La responsabilità dei pubblici funzionari.

3. I soggetti e l'attività giuridica nel codice civile.

Soggetti e soggettività. Persone fisiche, persone giuridiche e associazioni non riconosciute. Il rapporto giuridico. Le situazioni giuridiche soggettive. Vicende dei rapporti giuridici. L'attività: fatti, atti, negozi giuridici.

4. L'autonomia negoziale e la responsabilità.

Teoria generale del negozio giuridico. Sistema e vicende dei rapporti obbligatori. Il contratto in generale ed i tipi contrattuali anche con riferimento alla pubblica amministrazione. Il problema generale della responsabilità.

5. Proprietà ed impresa.

Proprietà ed impresa nel codice e nella Costituzione. Lo Stato-imprenditore. I beni tra economia e diritto.

6. La funzione giurisdizionale.

La giurisdizione ordinaria e amministrativa. La tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Le giurisdizioni speciali.

ECONOMIA POLITICA

La teoria dell'utilità e della domanda individuale. I beni economici. Utilità totale e utilità marginale. Le curve di indifferenza.

La teoria della produzione. L'impresa. I fattori produttivi. La funzione di produzione. La produttività. Tipologia dei costi di produzione. Economia interna ed esterna. Economia di scala.

La teoria dei prezzi e dei mercati. La formazione della domanda e dell'offerta. Le diverse forme di mercato: concorrenza pura, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali ed oligopolistiche. L'equilibrio del mercato.

Il prezzo dei vari fattori produttivi. Il salario, la rendita, l'interesse, il profitto. Distribuzione del reddito: funzionale, personale, spaziale.

Concetti generali sulla moneta. Domanda di moneta. Offerta di moneta. Processo di creazione del credito. La base monetaria. Il sistema creditizio. Il governo della liquidità. Il mercato finanziario. Le borse valori.

Cause ed effetti dell'inflazione. Le politiche antinflazionistiche.

La teoria del commercio internazionale. La bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. La recente evoluzione delle relazioni monetarie internazionali.

Analisi del reddito nazionale. Gli impieghi del reddito nazionale. Il prodotto nazionale. Il bilancio economico nazionale. Domanda globale ed offerta globale. Prodotto nazionale effettivo e potenziale. Teoria

classica e teoria Keynesiana della determinazione del reddito e dell'occupazione. La funzione del consumo nel breve e lungo periodo. L'efficienza marginale del capitale. L'equilibrio risparmio-investimenti. Teoria monetaria e reale tasso di interesse. Moltiplicatore e acceleratore.

Il ciclo economico e le sue fasi. Le diverse teorie. Lo sviluppo economico. Le caratteristiche principali del sottosviluppo. Il circolo vizioso della povertà. Rapporti tra Paesi industrializzati e Paesi emergenti.

STORIA CONTEMPORANEA

L'illuminismo. La restaurazione. I primi moti liberali dopo la restaurazione. La questione sociale. Mazzini, Garibaldi ed il 1848. L'Europa dei risorgimenti. Le guerre di indipendenza in Italia ed in Europa. La politica di grande potenza ed il colonialismo. La prima guerra mondiale. La rivoluzione sovietica. Il primo dopoguerra. Il fascismo in Europa e in Italia. Evoluzione del regime. Principali tappe dell'ascesa e della caduta. La crisi americana. Il marxismo. Il militarismo giapponese. Seconda guerra mondiale. Il dopoguerra. La ricostruzione. L'evoluzione costituzionale e il consolidamento della democrazia in Italia. Il miracolo economico e la crisi. I blocchi. La guerra fredda. Lo stallo nucleare. La coesistenza. I focolai di guerra. Il non allineamento. Gli schieramenti attuali. La posizione internazionale dell'Italia. Elementi di storia delle dottrine politiche.

SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE

Il concetto di organizzazione.

Vari tipi di approccio allo studio dell'organizzazione del lavoro:

La teoria classica dello «scientific management»:

caratteristiche e principi elaborati;
motivi di crisi;
motivi di attualità.

La scuola delle relazioni umane:

origini e caratteristiche della scuola;
aree di interesse e principi elaborati.

L'impostazione per sistemi:

il concetto di sistema;
possibili applicazioni allo studio dell'organizzazione.

Evoluzione della struttura.

struttura gerarchica;
struttura funzionale;
struttura mista;
nuovi tipi di struttura.

LINGUA STRANIERA

Fonetica ed elementi di sintassi della lingua.
Esercizio di comprensione e conversazione.
Esercizio di traduzione all'impronta, dettato e composizione.
Cenni sulla cultura e l'attualità politico-amministrativa degli Stati nei quali la lingua stessa è parlata.

ALLEGATO *C*

CASI DI ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI

Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, fissato in anni 35, viene elevato:

di un anno per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, più un altro anno per ogni figlio vivente. Tale disposizione è fissata dall'art. 4 della legge n. 288 del 1978 che ha sostituito il primo comma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, che prevedeva un limite massimo di anni 32 per i coniugi senza prole con l'aggiunta di un anno per ogni figlio vivente anche se non a carico;

di cinque anni per gli ex combattenti e categorie equiparate e precisamente:

1) per coloro che appartengono a categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti, purché non abbiano riportato condanne per i reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena.
2) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 24 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);
3) per i profughi di territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano a seguito di trattato di pace;
4) per i profughi di territori esteri;
5) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
6) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306.

Bisogna sottolineare che, qualora il candidato appartenga a più di una delle categorie sopra elencate, l'elevazione del limite massimo di età è limitata sempre ed esclusivamente a soli cinque anni.

ALLEGATO *D*

CATEGORIE CHE HANNO DIRITTO A PRECEDENZA O PREFERENZA NELL'AMMISSIONE ALL'IMPIEGO

In virtù delle vigenti disposizioni, a parità di merito, spetta la preferenza secondo il seguente ordine:

1) agli insigniti di medaglia al valore militare;
2) al coniuge superstite e al figlio delle vittime del dovere o di azioni terroristiche in base a certificazione della competente autorità ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466;
3) ai mutilati ed invalidi per fatti di guerra; ai mutilati ed invalidi civili per la lotta di liberazione; a mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra; ai mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, ai mutilati ed invalidi del lavoro;
4) agli orfani di guerra; agli orfani di caduti per la lotta di liberazione; agli orfani di caduti per causa di servizio militare o civile; agli orfani di militari deceduti per causa di servizio di guerra prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale, agli orfani di madri decedute per fatto di guerra, agli orfani dei caduti sul lavoro;
5) ai feriti in combattimento;
6) agli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra;
7) ai figli di mutilati ed invalidi predetti;
8) alle madri, alle vedove non rimaritate ed alle sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, nella lotta di liberazione e per causa di servizio militare o civile;
9) alle mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per causa di guerra, per causa di servizio o per cause di lavoro;
10) a coloro che hanno prestato servizio militare come combattente; a coloro che sono stati deportati o internati dal nemico; a coloro che hanno preso parte alla lotta di liberazione; ai patrioti combattenti; ai militarizzati ed assimilati che hanno preso parte all'ultimo conflitto; agli addetti ai lavori di bonifica di campi minati; al personale della marina addetto alle operazioni di dragaggio, o disattivazione o distruzione di mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;
11) a coloro che hanno prestato servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione da cui è indetto il concorso;
12) ai coniugati con riguardo al numero dei figli;
13) agli invalidi civili.

Qualora si verifichi il caso che due o più candidati rientrino nella medesima categoria, avranno la precedenza i coniugati e, fra questi, coloro che hanno il maggior numero di figli.

Se dovesse persistere ulteriormente una parità complessiva dei requisiti sopra citati, prevarrà il candidato anziano rispetto a quello più giovane.

87A9957

UNIVERSITÀ DI UDINE

Concorso a due posti di ricercatore universitario

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, prot. n. 1100, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 5805 del 13 novembre 1985, con cui vengono assegnati, tra gli altri, dieci posti di ricercatore universirario alla facoltà di scienze economiche e bancarie;

Vista la delibera del comitato tecnico ordinatore della facoltà di scienze economiche e bancarie del 23 maggio 1986 con cui si ripartiscono nove posti di ricercatore universitario per raggruppamento di discipline;

Visto il decreto rettorale n. 273/Ric. del 23 marzo 1987 con cui vengono banditi otto posti di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze economiche e bancarie;

Vista la delibera del comitato tecnico ordinatore della facoltà di scienze economiche e bancarie del 20 dicembre 1986 relativa all'assegnazione di un posto al gruppo n. 113;

Considerata la necessità di bandire i posti di ricercatore universitario limitando il sottosettore alle esigenze attuali;

Sentito il superiore Ministero;

Viste le autorizzazioni ministeriali prot. n. 4736 del 17 novembre 1986 e prot. n. 1168 del 3 marzo 1987;

Vista la richiesta del presidente del comitato tecnico ordinatore della facoltà di scienze economiche e bancarie di procedere alla stesura del bando a due posti di ricercatore universitario, presso la stessa facoltà, per i gruppi di discipline n. 93 e n. 113;

Decreta:

Art. 1.

E indetto il concorso libero, per titoli ed esami, per gruppi di discipline, a due posti di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze economiche e bancarie di questa Università, come di seguito specificato:

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

gruppo n. 93: un posto al sottosettore 1 (matematica generale);
gruppo n. 113: un posto al sottosettore 2 (economia industriale ed organizzazione aziendale).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domande di ammissione e titoli Modalità per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine e presentate o fatte pervenire all'ufficio personale, via Antonini, 8 33100 Udine, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Ad esso sarà allegato, per ogni utile fine, lo schema di domanda di cui all'allegato *A*.

Le domande di ammissione ai concorsi si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà, il gruppo di discipline e il sottosettore per il quale intende essere ammesso al concorso, nonché la lingua o le due lingue straniere nelle quali intende sostenere la seconda parte della prova orale.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'università che lo ha rilasciato.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in una unica copia che si ritengano utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 5.

Prove di esame

I concorsi sono per esami e titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte, a seconda del raggruppamento prescelto, è sostituita da una prova pratica. La prova orale sarà in genere articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli e in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti

riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate nel presente bando per ciascun sottosettore. I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici. Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso prescelto e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *B*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire; il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle prove scritte è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore per ciascuna prova.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Per ciascuna facoltà e ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, uno ordinario ed uno associato, ovvero un incaricato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Formulazione delle graduatorie

Al termine delle prove di esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula, per ogni gruppo di discipline, una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per le facoltà e per i gruppi di discipline messi a concorso.

È facoltà dell'amministrazione di procedere a nomine secondo l'ordine di graduatoria nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge n. 305 dell'8 luglio 1975).

Art. 8.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'Università in sostituzione del diploma;

2) certificato di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato e rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9.

Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso conseguono la nomina a ricercatore.

Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571/84.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo essi saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571/84.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti tramite la ragioneria regionale dello Stato per le registrazioni di competenza.

Udine, addì 21 aprile 1987

Il rettore

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Trieste, addì 23 settembre 1987
Registro n. 2 Università, foglio n. 133

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi UDINE

Il sottoscritto.................................... nato a .... il .... residente in................................. via ...., n. ...., chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline.. sottosettore.. presso la facoltà di .... il concorso a n. .... posti di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara di scegliere come lingue straniere le seguenti: ....

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non aver riportato condanne penali (2);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (3);

d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari...;

e) di aver conseguito il diploma di laurea in .... il .... presso l'Università di..;

f) di eleggere domicilio agli effetti del giudizio di idoneità in ....via .... n..........; riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto, dichiara sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;
2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;
4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del bando.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI.

PROGRAMMA GENERALE

1ª Prova scritta:

La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore.

Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore da lui prescelto nella domanda.

2ª Prova:

La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore).

Il candidato svolge la prova proposta dalla commissione per il sottosettore prescelto dal candidato medesimo.

Prova orale:

1ª parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.
2ª parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici:

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici:

Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

Gruppo n. 93

Sottosettori:

1) matematica generale;
2) ricerca operativa;
3) matematica finanziaria ed attuariale.

Prima prova scritta caratteristiche:

dimostrazione di un teorema e/o risoluzione di un esercizio in uno dei sottosettori punti 20/100

Seconda prova: caratteristiche:

risoluzione di un problema con particolare significato didattico » 20/100

Prova orale caratteristiche:

a) discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli; *b)* prova di conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di un'altra a scelta del candidato » 20/100

Titoli scientifici » 30/100

Titoli didattici » 10/100

Gruppo n. 113

Sottosettori:

1) gestione aziendale;
2) economia industriale e organizzazione aziendale;
3) programmazione e controllo della produzione;
4) estimo ed esercizio professionale;
5) elementi di economia ed econometria.

Per i gruppi da 99 a 135 il consiglio ha approvato le seguenti:

Norme generali

Prima prova scritta:

la commissione propone un tema per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Il candidato svolge il tema sorteggiato per il sottosettore da lui prescelto nella domanda punti 35/100

Seconda prova:

prova di laboratorio, o prova pratica o svolgimento di una lezione, a discrezione della commissione, per il sottosettore prescelto dal candidato medesimo » 10/100

Prova orale:

a) discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli; *b)* prova di conoscenza di una o due lingue straniere su testi riguardanti le materie del raggruppamento » 20/100

Titoli scientifici » 30/100

Titoli didattici » 5/100

Gruppo n. 93

Applicazioni operative dell'algebra e della teoria dei grafi
Matematica per le scienze economiche e sociali
Matematica generale
Matematica per economisti
Applicazioni della matematica all'economia
Metodi matematici di ottimizzazione
Teoria e metodi dell'ottimizzazione
Metodi della ricerca operativa
Ricerca operativa
Ricerca operativa e gestione aziendale
Ricerca operativa-tecniche della programmazione
Applicazione della ricerca operativa
Matematica finanziaria
Matematica finanziaria ed attuariale
Matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale
Matematica delle assicurazioni sociali
Istituzioni di matematica finanziaria ed attuariale
Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni
Tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita
Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali
Tecnica delle assicurazioni
Tecnica di organizzazione dell'informazione
Teoria dei giochi

Gruppo 113

Approvvigionamento e gestione delle scorte
Economia applicata all'ingegneria
Economia dell'impresa
Economia e direzione delle aziende
Elementi di economia ed econometria
Estimo ed economia
Economia industriale e organizzazione aziendale
Gestione aziendale
Gestione e rilevazione aziendale (ingegneria)
Metodi di conduzione aziendale
Organizzazione aziendale (ingegneria)
Organizzazione del lavoro
Organizzazione delle aziende
Organizzazione industriale
Programmazione e controllo della produzione
Programmazione e controllo economico di gestione
Sistemi organizzativi aziendali
* Affidabilità, controllo di qualità e manutenzione
Affidabilità, controllo statistico e manutenzione
Affidabilità e controllo di qualità
Affidabilità e controllo statistico della qualità
Affidabilità e manutenzione preventiva
Analisi dei costi
Analisi dei sistemi e sue applicazioni alla valutazione dei progetti pubblici
Analisi del valore ed analisi del mercato
Analisi microeconomica e finanziaria degli investimenti chimici industriali
Controllo della qualità ed analisi del valore
Controllo di qualità (controllo statistico di qualità)
Dinamica dei sistemi industriali
Economia
Economia applicata
Economia degli impianti industriali
Economia dei sistemi aerospaziali
Economia delle aziende minerarie (gestione delle aziende minerarie)
Economia dell'energia
Economia dell'ingegneria
Economia e direzione aziendale
Economia e diritto
Economia ed organizzazione aziendale/industriale
Economia ed organizzazione delle aziende
Economia e gestione dei servizi
Economia e tecnica aziendale
Economia e tecniche per l'analisi dell'insediamento
Economia industriale
Elementi di diritto
Fondamenti di economia politica
Gestione degli impianti industriali
Gestione della produzione industriale
Gestione delle aziende minerarie (economia delle aziende minerarie)
Gestione del personale e relazioni industriali
Gestioni di impianti, scorte e approvvigionamenti
Gestione e controllo della produzione
Ingegneria commerciale
Marketing del trasporto aereo
Marketing industriale
Metodologia dei controlli statistici ed affidabilità
Organizzazione aziendale e di cantiere
Organizzazione dei fattori della produzione
Organizzazione della produzione
Organizzazione di officina
Organizzazione sistemi informativi ed automazione
Pianificazione aziendale e tecniche informative
Pianificazione dei sistemi produttivi
Previsione e ricerche di mercato
Probabilità, statistica e loro applicazioni industriali
Programmazione della produzione
Psicologia ed organizzazione del lavoro

Relazioni industriali
Sicurezza del lavoro
Sistemi di controllo e di gestione informativa
Sistemi informativi aziendali
Sistemi informativi e decisionali delle grandi imprese
Tecniche organizzative
Teoria della affidabilità
Teoria e tecnica della affidabilità
Economia ed estimo (estimo ed economia)
Economia urbana della locazione
Estimo, economia e legislazione mineraria
Estimo e contabilità dei lavori
Economia ed estimo civile
Economia ed estimo industriale
Estimo
Estimo civile
Estimo ed esercizio professionale
Estimo e principi di tecnica economica
Estimo navale
Fondamenti di economia ed estimo
Principi di economia ed estimo.

87A9959

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Concorso a due posti di ricercatore universitario

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1982, registro n. 50, foglio n. 228, con il quale, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, sono stati determinati i gruppi di discipline per lo svolgimento dei concorsi liberi di ricercatore universitario ed è stato ripartito tra le università e le facoltà un primo contingente di posti da destinare ai concorsi predetti;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 60, prot. n. 1100 del 20 febbraio 1982, contenente disposizioni e modalità relative all'emissione e all'espletamento del presente bando di concorso;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in ordine ai programmi delle prove di esame (scritte e orali) e alla ripartizione del punteggio riservato alle commissioni per la valutazione delle prove medesime e dei titoli scientifici e didattici;

Vista la nota prot. n. 4215 del 14 giugno 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione notifica l'attribuzione di due posti di ricercatore universitario, da assegnare per concorso libero, alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per le esigenze del dipartimento di biochimica, biofisica e chimica delle macromolecole;

Vista la nota prot. n. 162 del 27 febbraio 1987, con la quale, su conforme richiesta del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali formulata nella seduta del 27 ottobre 1986, il Ministero autorizza a bandire il concorso libero a due posti di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 68 per il sottosettore n. 1 - biochimica, e gruppo n. 83 per il sottosettore n. 3 chimica macromolecolare;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso libero, per titoli ed esami, per gruppi di discipline, per due posti di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università, come qui di seguito specificato:

gruppo n. 68

Sottosettore unico:

1) biochimica:

Materie afferenti al gruppo:

Chimica (facoltà medicina)
Analisi biochimico-cliniche
*Chimica biologica
Analisi biologiche
Analisi biologiche e di laboratorio
Analisi chimico-biologiche cliniche
Analisi chimico-cliniche
Biochimica
*Biochimica applicata
Biochimica comparata
Biochimica cellulare
Biochimica generale
Biochimica sistematica umana
Biologia generale applicata agli studi medici (corso di laurea in odontoiatria)
Chimica
Chimica clinica
*Chimica analitica clinica
*Chimica-fisica biologica
Chimica e microscopia clinica
Enzimologia
Istituzioni di chimica biologica
Metodologia biochimica
*Neurochimica
Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze
Biologia cellulare
*Biologia molecolare
Biologia nucleare
*Biologia dello sviluppo
Biologia e zoologia generale
*Genetica
Genetica medica
*Genetica umana
Genetica dei microrganismi di interesse medico
*Chimica (corso di laurea in odontoiatria)
Chimica biologica (corso di laurea in odontoiatria)

Gruppo n. 83 posti 1

Sottosettore unico:

3) chimica macromolecolare.

Materie afferenti al gruppo:

Chimica industriale (facoltà scienze matematiche, fisiche e naturali)
Chimica organica e industriale
Chimica inorganica industriale
*Chimica inorganica applicata
Chimica degli idrocarburi naturali e derivati
Chimica dei combustibili
Chimica dei combustibili e dei propellenti
Chimica degli intermedi e degli esplosivi
Chimica e tecnologia della catalisi
Chimica delle alte temperature
Chimica delle materie plastiche
Chimica e tecnologia delle materie plastiche
*Chimica macromolecolare
Chimica delle macromolecole
Chimica degli alti polimeri
Chimica e proprietà degli alti polimeri
*Chimica fisica dei polimeri
Biopolimeri
Esercitazioni di chimica industriale

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Per la partecipazione ai concorsi sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti, per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

Art. 3.

Domande di ammissione e titoli Modalità per la presentazione

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda, in carta legale, al rettore di questa Università entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande vanno consegnate alla ripartizione personale I. Al bando viene allegato lo schema di domanda di cui all'allegato *A*.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione la facoltà ed il gruppo di discipline per il quale intende essere ammesso al concorso, nonché la lingua nella quale intende sostenere la seconda parte della prova orale.

La mancanza nella domanda di tali indicazioni comporta l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;
3) di non avere riportato condanne penali;
4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato.

Nella domanda deve essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o eventualmente dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno inoltre allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
2) documenti e titoli ivi comprese le pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini del concorso;
3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione.

Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 5.

Prove di esame

I concorsi sono per esami e titoli.

Le valutazioni dei titoli precedono le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici o nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte verte sulla metodologia di ricerca del sottosettore. La prova orale sarà articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli ed in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di almeno una lingua straniera su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento. Ulteriori specificazioni della prova orale sono indicate nel presente bando per ciascun raggruppamento di cui all'allegato *B*.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi.

Il programma relativo al concorso prescelto e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nel già citato allegato *B*.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire; il diario delle prove scritte, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Per lo svolgimento delle due prove scritte è concesso ai candidati, per ciascuna prova, un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;

d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Per ciascun raggruppamento disciplinare sono nominate, con decreto del rettore, apposite commissioni giudicatrici composte da tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo medesimo, un ordinario ed un associato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale. In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Formulazione delle graduatorie

Al termine delle prove d'esame le commissioni compilano una circostanziata relazione e formulano una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa il vincitore, nell'ordine della graduatoria.

L'amministrazione potrà avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3, come modificato dalla legge 8 luglio 1975, n. 305, di procedere a nomine secondo l'ordine di graduatoria nel caso in cui i posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori.

Gli atti dei concorsi sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, ricercatori universitari per il gruppo di discipline in cui hanno svolto le prove d'esame.

Art. 8.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Università, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'università in sostituzione del diploma;
2) certificato di nascita;
3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;
5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare, o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;
8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo, quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9

Nomine dei vincitori

I vincitori dei concorsi conseguono la nomina a ricercatore. Ad essi spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo saranno sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed un associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad essi spetta il trattamento economico previsto dal già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 571/84.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla locale Corte dei conti, tramite la ragioneria regionale dello Stato, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, addì 10 marzo 1987

Il rettore: FUSAROLI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Trieste, addì 13 agosto 1987
Registro n. 2 Università, foglio n. 103

ALLEGATO *A*

Modello di domanda
(in carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi TRIESTE

Il sottoscritto .... nato a .... il residente in ... . via ... ... n. ...... chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline ... . sottosettore. ... ... presso la facoltà di ... ... il concorso a n. posti di ruolo di ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara di scegliere come lingue straniere le seguenti:

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);
b) di non avere riportato condanne penali (2);
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);
d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari . . ..,
e) di aver conseguito il diploma di laurea in .... il ... . presso l'Università di...... ....;
f) di eleggere domicilio agli effetti del giudizio di idoneità in .... via .... n. .... riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

a) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;

b) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

c) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;

d) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea.

Data, ...

Firma .... (4)

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del bando.

ALLEGATO B

PROGRAMMA D'ESAME RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI TRA LE PROVE SCRITTE E ORALI, I TITOLI SCIENTIFICI E QUELLI DIDATTICI (determinati dal Consiglio universitario nazionale con parere espresso nelle adunanze del 19 dicembre 1981 e del 23 gennaio 1982).

PROGRAMMA GENERALE

Prima prova scritta:

La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) per ogni sottosettore individuato dal Consiglio universitario nazionale, avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto) per ogni sottosettore. Il candidato svolge il tema sorteggiato.

Seconda prova:

La commissione propone tante prove (temi o esercitazioni numeriche o esercitazioni di laboratorio) quanti sono i sottosettori (una per sottosettore). Il candidato svolge la prova da lui scelta tra quelle proposte dalla commissione.

Prova orale:

Prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.

Seconda parte: prova di conoscenza di una o due lingue straniere su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici:

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Titoli scientifici:

Devono essere valutati tutti i titoli, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento.

Gruppo n. 68

Sottosettore unico:

1) biochimica.

Prima prova scritta caratteristiche:
cultura generale in temi riguardanti il sottosettore. punti 15/100

Seconda prova scritta:
metodologia di ricerca del sottosettore » 15/100

Prova orale caratteristiche:
discussione delle prove scritte e dei titoli presentati; prova di conoscenza di almeno una lingua straniera punti 20/100

Titoli scientifici » 30/100

Titoli didattici. » 20/100

Gruppo n. 83

Sottosettore unico:

3) chimica macromolecolare.

Prima prova scritta caratteristiche:
elaborato su un argomento di particolare interesse del sottosettore indicato punti 20/100

Seconda prova scritta:
prova sperimentale con relazione scritta » 20/100

Prova orale caratteristiche:
a) discussione della prova scritta e degli eventuali titoli; *b)* prova di conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di un'altra a scelta del candidato » 20/100

Titoli scientifici » 30/100

Titoli didattici. » 10/100

87A9960

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di assistente medico di pneumologia;
due posti di aiuto corresponsabile di cardiologia;
cinque posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 2 ottobre 1987 e n. 38 del 9 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero dell'Annunziata in Cosenza.

87A10014

REGIONE PUGLIA

Concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di pronto soccorso - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale BR/1.

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di pronto soccorso - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale BR/1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 179 del 22 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Fasano (Brindisi).

87A10079

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/3, a:

RUOLO SANITARIO

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia;
ventotto posti di assistente medico.

Area funzionale di chirurgia:

quattro posti di assistente di anestesia (per il pronto intervento sanitario cittadino);
un posto di assistente di oculistica;
due posti di assistente di otorinolaringoiatria.

Area funzionale di medicina:

quattro posti di assistente di pediatria (per il pronto intervento sanitario cittadino);
un posto di assistente di radiologia;
due posti di assistente di reumatologia;
due posti di assistente anatomia ed istologia patologica;
un posto di assistente di dietetica;
due posti di assistente di pneumologia;
sette posti di assistente di laboratorio di analisi chirurgica clinica e microbiologica.

Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:

due posti di assistente medico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Roma.

87A10067

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

un posto di primario di psichiatria;
un posto di aiuto corresponsabile di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 108 del 22 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

87A10100

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di assistente medico di nefrologia area funzionale di medicina, a tempo pieno;
un posto di assistente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 16 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Matera.

87A10022

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di assistente medico del centro trasfusionale presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del centro trasfusionale presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 62 del 23 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pieve di Cadore (Belluno).

87A10059

Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore vigile sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 62 del 23 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione personale a rapporto d'impiego dell'U.S.L. in Vicenza.

87A10094

Concorso ad un posto di primario di radiologia diagnostica per il servizio radiologico I presso l'unità sanitaria locale n. 21

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia diagnostica per il servizio radiologico I presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 62 del 23 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale concorsi dell'U.S.L. in Padova.

87A10060

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

un posto di assistente medico della divisione di geriatria;
un posto di assistente medico del servizio per la prevenzione e cura delle tossicodipendenze.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 62 del 23 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Bussolengo (Verona).

87A10061

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di O.R.L. - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale LE/4.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile di O.R.L area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale LE/4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 184 del 29 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria - ufficio concorsi dell'U.S.L in San Cesario di Lecce (Lecce).

87A10021

Concorso ad un posto di primario pediatra ospedaliero presso l'unità sanitaria locale FG/10

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra ospedaliero presso l'unità sanitaria locale FG/10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 165 del 1° ottobre 1987 (supplemento).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in Cerignola (Foggia).

87A10066

Avviso pubblico, per chiamata diretta, a cinque posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario, presso l'unità sanitaria locale BA/11.

È indetto avviso pubblico per chiamata diretta a cinque posti di agente tecnico ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale BA/11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 175 del 15 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L in Bari.

87A10058

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto corresponsabile di pediatria presso l'unità sanitaria locale BA/14.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile di pediatria presso l'unità sanitaria locale BA/14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 140 del 30 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L in Acquaviva delle Fonti (Bari).

87A10057

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'equipe pluridisciplinare presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di coadiutore sanitario di neurologia;
un posto di coadiutore sanitario di audiologia;
un posto di coadiutore sanitario di oculistica;
un posto di sociologo coadiutore;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 46 del 31 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in Castelvetrano (Trapani).

87A10018

Concorso a quattordici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 48.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattordici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore infermiere professionale, per il servizio di salute mentale del presidio ospedaliero di S. Agata Militello, presso l'unità sanitaria locale n. 48.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 45 del 24 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in S. Agata Militello (Messina).

87A10083

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale VT/1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale VT/1, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia area funzionale di medicina, a tempo pieno;
cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore infermiere professionale;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 30 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L in Montefiascone (Viterbo).

87A10077

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 35

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 35, a:

un posto di primario ospedaliero presso la divisione di riabilitazione neuromotoria;
un posto di primario ospedaliero presso il servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso la divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di operatore professionale di prima categoria - caposala;
un posto di assistente tecnico presso il CED;
due posti di collaboratore amministrativo;
due posti di assistente amministrativo;
un posto di operatore tecnico coordinatore - cuoco caposervizio;
un posto di operatore tecnico - operaio A.S.T. autista elettricista idraulico e manutenzioni varie.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 54 del 18 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Asiago (Vicenza).

87A10017

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di farmacista collaboratore;
un posto di operatore professionale coordinatore capo sala;
un posto di operatore professionale collaboratore tecnico di radiologia medica;
un posto di assistente medico di medicina generale;
un posto di assistente medico di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di operatore professionale di seconda categoria puericultrice.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 2 ottobre 1987.

Per informazioni rivolgersi al settore concorsi dell'U.S.L in Olbia (Sassari).

87A10016

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio - gestione del personale, presso l'unità sanitaria locale n. 10

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio gestione del personale, presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 122 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L in Guastalla (Reggio Emilia).

87A10099

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore - area di sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore - area di sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 122 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali dell'U.S.L in Casalecchio di Reno (Bologna).

87A10055

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

tre posti di operatore tecnico coordinatore di farmacia;
tre posti di operatore professionale di seconda categoria massofisioterapista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 116 del 14 ottobre 1987 e n. 122 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A10013

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

un posto di assistente medico di immunoematologia e servizio trasfusionale area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di assistente medico di chirurgia pediatrica area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di veterinario collaboratore - area funzionale di sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
trentuno posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 119 del 21 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Ferrara.

87A10029

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico di pediatria, a tempo pieno;
un posto di assistente medico di medicina legale e delle assicurazioni sociali, a tempo pieno;
un posto di operatore professionale coordinatore infermiere professionale (capo sala);
due posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale;
un posto di operatore professionale collaboratore ostetrica;
un posto di operatore professionale collaboratore tecnico di laboratorio medico.

Ruolo amministrativo:

un posto di direttore amministrativo servizi economali e di approvvigionamento.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 119 del 21 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Portomaggiore (Ferrara).

87A10056

Concorso ad un posto di operatore tecnico - operatore tecnico di cucina, presso l'unità sanitaria locale n. 34

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico operatore tecnico di cucina, presso l'unità sanitaria locale n. 34.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 122 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L in Copparo (Ferrara).

87A10098

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 41

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 41, a:

un posto di operatore professionale collaboratore tecnico di radiologia medica;
un posto di assistente sociale collaboratore;
un posto di direttore amministrativo capo servizio servizio economale e di approvvigionamento;
un posto di operatore tecnico di centro elettronico;
un posto di operatore tecnico centralinista con funzioni di custodia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 119 del 21 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Riccione (Forlì).

87A10028

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di assistente medico di cardiologia presso l'unità sanitaria locale n. 6

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di cardiologia, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 52 del 21 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa n. 38 ufficio concorsi dell'U.S.L in Piana di Lucca (Lucca).

87A10009

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a dodici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza e ispezione, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di operatore professionale di prima categoria personale di vigilanza e ispezione, di cui: tre periti chimici, un perito agrario, due periti meccanici, tre periti elettrotecnici, un perito fisico, un perito minerario e un geometra, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 52 del 21 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa n. 38 ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piana di Lucca (Lucca).

87A10010

Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 10/C

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 10/C.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 50 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al centro amministrativo organizzativo dell'U.S.L. in Firenze.

87A10082

Concorso ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 20/B

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 20/B.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 54 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Figline Valdarno (Firenze).

87A10093

Concorso ad un posto di assistente tecnico - perito industriale specializzazione in elettrotecnica, presso l'unità sanitaria locale n. 32.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico - perito industriale specializzazione in elettrotecnica, presso l'unità sanitaria locale n. 32.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Castel del Piano (Grosseto).

87A10081

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1-23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero infantile «Regina Margherita» dell'unità sanitaria locale n. 1-23, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di endocrinologia;
due posti di assistente medico di nefrologia area funzionale di medicina.

Il termine pèr la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale presidio ospedaliero infantile «Regina Margherita» in Torino.

87A10015

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45, a:

un posto di assistente tecnico perito elettrotecnico;
otto posti di operatore professionale coordinatore infermiere professionale (capo sala).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 14 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

87A10062

Concorso ad un posto di veterinario dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 56

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario dirigente area B presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 21 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale ufficio concorsi dell'U.S.L. in Domodossola (Novara).

87A10019

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 65

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 65, a:

un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria - area funzionale di medicina;
un posto di dirigente sanitario di medicina legale e delle assicurazioni sociali area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico di igiene ed organizzazione servizi ospedalieri - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
due posti di assistente medico di organizzazione servizi sanitari di base area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di analista coadiutore;
un posto di operatore professionale dirigente direttore didattico;
un posto di operatore professionale coordinatore assistente sanitaria;
un posto di operatore professionale coordinatore ostetrica;
sei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore infermiere professionale;
un posto di operatore professionale collaboratore vigilatrice d'infanzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Alba (Cuneo).

87A10023

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 76.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 76, a:

un posto di dirigente sanitario - organizzazione servizi sanitari di base;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di odontoiatria e stomatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Casale Monferrato (Alessandria).

87A10085

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di laboratorio) presso l'unità sanitaria locale n. 6

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di laboratorio) presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L in Gallarate (Varese).

87A10064

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero dell'unità operativa di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 14.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero dell'unità operativa di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Sede di servizio ubicata nell'ambito del territorio comunale di Merate.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 14 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L in Merate (Como).

87A10097

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - psicomotricista, presso l'unità sanitaria locale n. 44.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore psicomotricista, presso l'unità sanitaria locale n. 44.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici affari generali dell'U.S.L in Montichiari (Brescia).

87A10091

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45, a:

un posto di farmacista coadiutore;
sette posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'U.S.L in Asola (Mantova).

87A10096

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 46

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 46, a:

un posto di assistente tecnico geometra;
un posto di assistente tecnico perito industriale;
un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

87A10065

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 55

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 55, a:

quindici posti di operatore professionale di prima categoria infermiere professionale;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore tecnico sanitario di radiologia;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore tecnico sanitario di laboratorio;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore ostetrica;
un posto di assistente medico di medicina del lavoro area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 10 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in S. Angelo Lodigiano (Milano).

87A10027

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 60

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 60, a:

un posto di direttore sanitario area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di vice direttore sanitario area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale ufficio concorsi dell'U.S.L. in Vimercate (Milano).

87A10090

Concorso ad un posto di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 68

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 68.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'U.S.L. in Rho (Milano).

87A10080

Concorso ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 73

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio, presso l'unità sanitaria locale n. 73.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L in Abbiategrasso (Milano).

87A10092

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «Istituti clinici di perfezionamento» dell'unità sanitaria locale n. 75/1.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «Istituti clinici di perfezionamento» dell'unità sanitaria locale n. 75/1, a:

cinquantasei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore infermiere professionale;

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore ostetrica;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 16 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale del presidio ospedaliero «Istituti clinici di perfezionamento» in Milano.

87A10025

REGIONE CAMPANIA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 20

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 14 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Aversa (Caserta).

87A10011

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «R.C.S. dell'Annunziata» dell'unità sanitaria locale n. 20.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la sezione autonoma di gastroenterologia presso il presidio ospedaliero «R.C.S. dell'Annunziata» dell'unità sanitaria locale n. 20, a:

un posto di primario;
due posti di aiuto corresponsabile;
due posti di assistente medico;
un posto di capo sala;
sei posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 55 del 12 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L in Aversa (Caserta).

87A10012

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, nel servizio di salute mentale, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a:

Ruolo sanitario:
tre posti di coadiutore sanitario;
sette posti di assistente medico;
tre posti di psicologo collaboratore;
tre posti di operatore professionale coordinatore capo sala;
trentasette posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale;
due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico della riabilitazione.

Ruolo tecnico:
tre posti di sociologo collaboratore;
due posti di assistente sociale collaboratore.

Ruolo amministrativo:
tre posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 58 del 26 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Portici (Napoli).

87A10078

REGIONE LIGURIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - dietista, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore dietista, presso l'unità sanitaria locale n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 21 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U S.L in Pietra Ligure (Savona).

87A10089

Concorso ad un posto di coadiutore sanitario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 12.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 12

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in Genova.

87A10026

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

un posto di collaboratore coordinatore;
un posto di operatore professionale coordinatore dietista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale ufficio concorsi dell'U.S.L in Genova.

87A10024

Concorso ad un posto di operatore tecnico - tubista presso l'unità sanitaria locale n. 16

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico tubista, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione ed aggiornamento del personale in Genova.

87A10063

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di dermosifilopatia presso l'unità sanitaria locale n. 18

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di dermosifilopatia presso l'unità sanitaria locale n. 18.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L in Chiavari (Genova).

87A10020

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso a dodici posti di operatore professionale coordinatore - capo sala

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di operatore professionale coordinatore capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 45 dell'11 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L in Milano.

87A10130

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente medico di pediatria

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 43 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

87A10095

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 266 del 13 novembre 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Provincia di Cremona: Concorsi pubblici, per titoli ad esami, ad un posto di esperto per i servizi amministrativi e ad un posto di esperto per i servizi tecnici.

Comune di Trebisacce: Concorso di idee per la sistemazione e l'arredo urbano di piazza Gorizia.

ENEA Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diari delle prove scritte di concorsi pubblici a posti di personale di varie qualifiche. (Concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, n. 185, n. 208, n. 209, n. 218 e n. 219).

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso di rettifica riguardante il decreto del Ministro della marina mercantile dell'8 gennaio 1987, concernente: «Approvazione del certificato internazionale di idoneità al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 99 del 30 aprile 1987).

Il titolo del decreto citato in epigrafe riportato nel sommario e alla pag. 5 della *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 56 del 9 marzo 1987, e rettificato come segue: «Decreto 8 gennaio 1987. Approvazione del certificato internazionale di idoneità al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (I.C.O.F.) previsto dalla regola 12A dell'allegato II *alla MARPOL 73/78* e art. 1.5 dell'*International* Bulk Chemical Code (IBC Code)».

Il presente avviso sostituisce quello già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 99 del 30 aprile 1987.

87A10166

Comunicato relativo al bando del concorso ad un posto di funzionario tecnico presso l'Università di Genova
(Bando pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 247 del 22 ottobre 1987)

Nel bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario tecnico (ottava qualifica funzionale) presso l'istituto di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova, riportato alla pagina 14 del supplemento ordinario citato in epigrafe, all'art. 2 - Requisiti generali di ammissione, al secondo capoverso, dove è scritto: «nella *ottava* qualifica della stessa area funzionale», leggasi: «nella *settima* qualifica della stessa area funzionale».

87A10199

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 1986, concernente il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessanta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di cinquantasei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Fidenza. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 18 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, n. 8, dove è scritto: «parrocchia di S. *Virgilio* Martire», leggasi: «parrocchia di S. *Vigilio* Martire».

87A10102

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Commerciale Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	**L.**	**100.000**
	semestrale	**L.**	**55.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	**L.**	**200.000**
	semestrale	**L.**	**110.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	annuale	**L.**	**22.000**
	semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	annuale	**L.**	**82.000**
	semestrale	**L.**	**44.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	annuale	**L.**	**22.000**
	semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	annuale	**L.**	**313.000**
	semestrale	**L.**	**172.000**

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**90.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100872680) **L. 700**